

SENATO DELLA REPUBBLICA

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 2016

195^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

CHITI

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(2345) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 25 maggio 2016.

Il Presidente CHITI comunica che, allo scadere del previsto termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge di delegazione europea 2015, sono pervenuti 238 emendamenti e 23 ordini del giorno, allegati all'odierno resoconto, che saranno trasmessi immediatamente alla Commissione Bilancio.

Nel ricordare che rimane fermo, per giovedì 9 giugno, alle ore 14,00, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti, fa presente che, a seguito di un attento vaglio dei consueti parametri che regolano l'ammissibilità, poiché gli emendamenti presentati apportano modifiche al testo pervenuto alla Camera dei deputati, essi vanno considerati come ammissibili.

Il PRESIDENTE ricorda, inoltre, che, tra le Commissioni politiche UE di Camera e Senato, esiste, almeno dall'inizio della corrente legislatura, una sorte di "buona pratica" reciproca secondo cui il provvedimento di recepimento della normativa europea che una Camera esamina e licenzia in prima lettura non è, tendenzialmente, mutato dall'altra Camera, allo scopo precipuo di procedere ad un celere adeguamento dell'ordinamento interno a quello europeo, onde evitare un accresciuto contenzioso con le istituzioni dell'Unione europea.

Pertanto, senza nulla togliere alla *vis* legislativa propria di ciascun parlamentare, si sente di suggerire, con riferimento al disegno di legge in oggetto, di addivenire, ove possibile, ad una trasformazione degli emendamenti proposti in appositi ordini del giorno di indirizzo al Governo, anche in considerazione della circostanza per cui è stata annunciata la prossima presentazione, in Senato e, quindi, in prima lettura, della nuova legge di delegazione europea, ove sarà possibile inserire, senza alcun tipo di ostacolo, qualsivoglia modifica normativa.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 9,15.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2345

G/2345/1/14

LIUZZI, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015»,

premesso che:

l'atto consta di 21 articoli che provvedono al recepimento di numerose direttive europee mediante l'emanazione da parte del Governo degli occorrenti decreti legislativi;

per alcune direttive europee è prevista l'attuazione in via amministrativa ai sensi degli articoli 30, comma 2, lettera c), e 35, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

considerato che:

in relazione all'impatto su interessi diffusi e legittimi che comporta il recepimento e l'attuazione delle direttive di cui al disegno di legge in premessa, appare opportuno consultare, prima dell'emanazione dei previsti decreti legislativi di recepimento delle direttive europee o degli atti amministrativi di attuazione delle direttive europee, le Associazioni di categoria, comparativamente più rappresentative e le associazioni dei consumatori che, a vario titolo sono interessati alle materie oggetto della delega legislativa o degli atti amministrativi,

impegna il Governo:

a consultare le Associazioni di categoria, comparativamente più rappresentative e le associazioni dei consumatori, sugli schemi dei previsti decreti legislativi di recepimento delle direttive europee o degli atti amministrativi di attuazione delle direttive europee, prima della loro emanazione.

G/2345/2/14

ARRIGONI, CANDIANI

La Commissione,

premesso che:

l'articolo 3 reca «Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione la diffusione di specie esotiche invasive»;

nell'ambito dell'attuazione delle disposizioni di tale regolamento si prevede l'introduzione di una specifica disciplina nazionale per individuare le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni, la disciplina dei controlli doganali, l'elaborazione delle valutazioni di rischio, l'adozione di misure di emergenza, la definizione delle procedure e la stesura di piani di azione sui vettori;

l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1143/2014 prevede l'adozione di Piani d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive da parte degli Stati membri, che allo scopo dovranno svolgere analisi approfondite sui vettori tramite i quali le specie esotiche invasive sono accidentalmente introdotte e si diffondono nel proprio territorio e nelle acque marine e dovranno, inoltre, identificare i vettori che richiedono azioni prioritarie – *vettori prioritari* – in ragione della quantità delle specie che entrano nell'Unione attraverso tali vettori o dell'entità dei potenziali danni da esse causati;

le navi rappresentano vettori prioritari perché sono le cause principali per la diffusione nelle acque marine di specie animali e vegetali aliene provenienti dal traffico navale extramediterraneo e dalle acque di zavorra delle navi, che provocano enormi danni ambientali alla flora e alla fauna autoctona, anche distruggendo interi *habitat* di carattere prioritario che rappresentano una primaria importanza per l'equilibrio dell'eco sistema marino,

impegna il Governo:

a prevedere un apposito piano d'azione contro la diffusione nelle acque marine di specie animali e vegetali aliene provenienti dal traffico navale extramediterraneo e dalle acque di zavorra delle navi, ai fini della difesa degli habitat e delle specie autoctone e della salvaguardia dell'equilibrio dell'eco sistema marino.

G/2345/3/14

CANDIANI

La Commissione,

esaminato il Disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.»;
premessi che:

l'articolo 5 reca una delega al Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori;

la lettera *b)* prevede, fatte salve le sanzioni vigenti, la revisione della disciplina delle stesse, accentrando nella competenza nel Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela delle qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agro alimentari del MiPAAF;

la predetta disposizione, anche se finalizzata alla razionalizzazione del sistema sanzionatorio, potrebbe pregiudicare il principio di terzietà e di imparzialità dell'ICQRF;

risulta necessario operare un distinguo tra le funzioni di accertamento e quelle di irrogazione della sanzione amministrativa in quanto il principio di terzietà garantisce e tutela la serenità, l'equilibrio, il distacco e l'indipendenza di giudizio rispetto alle parti e all'oggetto della controversia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, al fine di garantire il principio di terzietà, una netta separazione tra la funzione di accertamento e la funzione di irrogazione della sanzione amministrativa attraverso la separazione degli uffici competenti e delle relative responsabilità dirigenziali.

G/2345/4/14

CANDIANI

La Commissione,

esaminato il disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.»;
premessi che:

l'articolo 5 reca una delega al Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori;

la norma italiana definisce come «Paese di origine del prodotto» il luogo di ultima trasformazione sostanziale e al contempo il luogo di origine dell'ingrediente primario. Invece, il regolamento UE 1169/2011 stabilisce che il «Paese di origine del prodotto» è il luogo di ultima trasformazione sostanziale, mentre l'indicazione dell'origine «dell'ingrediente primario» che può essere indicato qualora questo differisca dal luogo di origine del prodotto, non rileva ai fini doganali e di commercializzazione;

l'articolo 39 del regolamento UE 1169/2011 dispone che «gli Stati membri possono introdurre disposizioni concernenti l'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza. Al momento di notificare tali disposizioni alla Commissione, gli Stati membri forniscono elementi di prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni.»;

la consultazione pubblica promossa dal Ministero delle Politiche Agricole, a seguito dell'attuazione del comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni dalla legge n. 116 del 2014 – che ha coinvolto 26.547 partecipanti sul sito del MiPAAF dal novembre 2014 a marzo 2015- è servita per valutare in quale misura, nelle informazioni relative ai prodotti alimentari, venga percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi e quanto l'omissione delle medesime indicazioni sia ritenuta ingannevole. Gli esiti della consultazione hanno chiarito inequivocabilmente che il 96,5 per cento dei consumatori ritiene necessario che l'origine dei prodotti agricoli debba essere indicata in modo chiaro e leggibile nell'etichetta,

impegna il Governo:

a rendere obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'origine dell'ingrediente primario, a seguito degli esiti della consultazione pubblica ed in virtù dell'articolo 39 del regolamento UE 1169/2011, al fine di garantire la corretta e completa informazione, la salute dei consumatori e la tutela degli operatori della filiera in quanto è importante dare la massima trasparenza.

G/2345/5/14

FATTORI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea – Legge di delegazione europea 2015»,

premessi che:

l'articolo 5 reca disposizioni riguardanti la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;

il 13 aprile 2016 il Parlamento Europeo ha votato a maggioranza una risoluzione non vincolante per autorizzare il principio attivo del glifosato per altri 7 anni e che la Commissione Europea è tenuta a prendere una decisione entro la fine di giugno 2016 ai sensi del Regolamento 1107/2009 Ce;

la Iarc (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, organo di riferimento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità) nel marzo 2015 ha valutato la cancerogenicità del glifosato classificandolo come cancerogeno probabile (2A) sulla base di prove di cancerogenicità giudicate certe per gli animali e sufficienti per l'uomo;

nel mese di febbraio scorso da un'analisi dell'Istituto per l'ambiente di Monaco è emerso che diversi marchi di birre tedesche contengono il diserbante glifosato. I livelli registrati oscillano fra 0,46 e 29,74 microgrammi per litro, nei casi più estremi quasi 300 volte superiori a 0,1 microgrammi, che è il limite consentito dalla legge per l'acqua potabile. Non esiste un limite per la birra;

nel mese di aprile il Test Salvagente ha illustrato i risultati delle prime analisi effettuate, da laboratori accreditati, su una cinquantina di alimenti consumati ogni giorno dalla pasta e ai biscotti, all'acqua potabile: il glifosato è presente in questi alimenti ed è difficile trovare prodotti senza tracce di questa sostanza per i consumatori italiani;

impegna, quindi, il Governo:

a garantire su tutto il suolo nazionale appositi rilevamenti per l'individuazione della presenza di glifosato e del suo metabolite AMPA e prevedere l'eventuale indicazione della presenza di tali sostanze sulle etichette dei prodotti alimentari al fine di tutelare il consumatore e la sua salute.

G/2345/6/14

DONNO

La commissione,

in sede d'esame del disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015 (AS 2345)

premessi che:

l'articolo 5 del disegno di legge in esame delega il Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori;

i principali riferimenti nella normativa europea in materia sono il Regolamento (CE) 25 ottobre 2011, n. 1169 del 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che ha modificato regolamenti e direttive preesistenti, e la direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/91/UE, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare;

considerato che:

la garanzia e la salvaguardia dei prodotti e delle eccellenze agro alimentari ed enogastronomiche italiane è di assoluta priorità dell'azione politica in ambito europeo e nazionale;

a tal fine appare necessario consentire al consumatore e alle autorità coinvolte di conoscere, in modo chiaro e trasparente, le varie fasi di produzione e di lavorazione di tutti i prodotti agro alimentari e della pesca in commercio nel territorio italiano;

impegna il Governo:

a porre in essere, presso le competenti sedi, azioni concrete al fine di pervenire alle opportune modifiche della normativa comunitaria in materia di etichettatura dei prodotti agro alimentari, al fine di prevedere l'obbligo per i prodotti alimentari trasformati, dell'indicazione dei luoghi in cui sono avvenute le singole fasi di trasformazione e dei luoghi di coltivazione e allevamento delle materie prime agricole utilizzate nella preparazione o nella produzione dei prodotti.

G/2345/7/14

DONNO

La commissione,

in sede d'esame del disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015 (AS 2345)

premessi che:

l'articolo 5 del disegno di legge in esame delega il Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori;

considerato che:

la garanzia e la salvaguardia dei prodotti e delle eccellenze agro alimentari ed enogastronomiche italiane è di assoluta priorità dell'azione politica in ambito europeo e nazionale; impegna il Governo:

a porre in essere una specifica normativa volta a stabilire che l'impiego della denominazione «Made in Italy» possa essere attribuita solo a prodotti finiti, le cui materie prime siano prodotte all'interno del territorio italiano e i quali siano prodotti e lavorati in tutte le varie fasi della loro filiera, dal primo produttore al consumatore, all'interno del territorio italiano per garantirne la certificazione e la tracciabilità.

G/2345/8/14

ORELLANA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2345, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015»;

premessi che:

«Hacking Team» è una società di *information technology* con sede a Milano che vende servizi di intrusione offensiva e sorveglianza a Governi, organi di polizia e servizi segreti di tutto il mondo: sono stati costruiti rapporti e relazioni anche a diretto riporto del Presidente degli Stati Uniti d'America, lavorando con NSA, CIA ed FSI;

i suoi sistemi di controllo remoto (RCS Galileo) permettono di monitorare le comunicazioni degli utenti di *internet*, decifrare i loro *file* e le loro *e-mail* criptati, registrare le conversazioni telefoniche, Skype e altre comunicazioni Voice over IP, di attivare a distanza microfoni e videocamere sui computer presi di mira, tenere sotto controllo telefoni cellulari (telefonate, rubriche, sms, spostamenti, calendari, eccetera), di leggere e rilevare anomalie nel mondo dei *social network*;

la società è stata criticata per aver fornito tali servizi a Governi scarsamente rispettosi dei diritti umani;

sin dal 2012 gli strumenti di *Hacking Team Srl* sono stati associati a numerosi attacchi a dissidenti politici, giornalisti e difensori dei diritti umani, in almeno 21 Paesi;

Hacking team dichiara di essere in grado di disabilitare i *software* distribuiti in caso di uso non etico, tuttavia, la società, posta dinanzi a prove stringenti che dimostravano l'utilizzo dei suoi strumenti da parte di Governi accusati di sistematiche violazioni dei diritti umani, ha sostanzialmente deciso di non confermare o negare le accuse;

secondo il *report* pubblicato da «*Privacy international*», del febbraio 2016, *Hacking Team* avrebbe venduto sofisticati strumenti di controllo remoto alla *Technical research department* (TRD), un'unità segreta legata al servizio generale di *intelligence* egiziano;

in tale *report*, *Hacking Team* sostiene di avere l'autorizzazione delle autorità italiane alle vendite in Egitto;

premessi altresì che:

la Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale del Ministero dello sviluppo economico il 3 aprile 2015 ha effettivamente rilasciato un'autorizzazione globale individuale alla società *Hacking Team Srl* per esportare il Remote Control System Solution «Galileo», ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96;

tale prodotto è ascrivibile alla categoria 4A005 dell'allegato 1 del Regolamento (CE) n. 428 del 2009 del Consiglio del 5 maggio 2009, che annovera al suo interno: «i sistemi, le apparecchiature e le loro componenti appositamente progettati o modificati per la generazione, il funzionamento, la consegna di, o la comunicazione con il "*software* di intrusione"»;

l'autorizzazione è stata concessa per diversi Paesi terzi tra i quali particolare menzione meritano: l'Egitto, l'Iraq, il Kuwait e l'Arabia Saudita;

considerato che:

a seguito dell'uccisione del giovane ricercatore italiano Giulio Regeni, trovato morto mercoledì 3 febbraio 2016 ai margini dell'autostrada tra El Cairo e Alessandria, molte fonti giornalistiche hanno affermato che a determinare il sequestro e l'uccisione dello studente sarebbero stati i contatti e i numeri di cellulare presenti sul cellulare;

in proposito, l'atto di sindacato ispettivo n. 3-02622 Pubblicato il 25 febbraio 2016, nella seduta n. 582 del Senato della Repubblica chiedeva, tra l'altro, quali fossero state le verifiche fatte e le motivazioni per l'autorizzazione e se il Governo avesse verificato a quale organizzazione governativa egiziana fosse destinato;

il 31 marzo 2016 la citata Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale del Ministero dello sviluppo economico ha comunicato formalmente alla Hacking Team Srl e alla Direzione Centrale Antifrode e Controlli, Ufficio analisi dei Rischi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la revoca con decorrenza immediata dell'autorizzazione globale individuale PCI/8076 riferita, appunto, al *software* Galileo;

la motivazione addotta si basa sulle: «mutate situazioni politiche in alcuni dei citati Paesi»; tuttavia, nella summenzionata comunicazione la Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale specifica che la *Hacking Team* potrà continuare ad esportare il *software* Galileo avvalendosi dell'autorizzazione specifica individuale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 96 del 2003;

considerato altresì che:

l'ordinamento italiano, tramite la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento», all'articolo 1, commi 5 e 6, vieta espressamente l'esportazione ed il transito di materiali di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione, quando tali azioni siano, tra l'altro, in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell'Italia e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, quando manchino adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali, verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite e verso i Paesi i cui governi sono responsabili di accertate violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo;

per contro, la normativa nazionale disciplinante l'esportazione di tecnologia a duplice uso, con specifico riferimento al succitato decreto legislativo n. 96 del 2003, non reca un esplicito divieto ad esportare queste tecnologie a Governi responsabili di accertate violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo;

difatti, né i criteri di rilascio delle diverse autorizzazioni all'esportazione, né quelli sottesi alle procedure di diniego, annullamento, revoca, sospensione e modifica dell'autorizzazione (previsti dall'articolo 8), prevedono un riferimento al rispetto e alla tutela dei diritti umani;

il provvedimento in esame, all'articolo 7, reca: «Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di sanzioni in materia di embarghi commerciali, di commercio di strumenti di tortura, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti»;

la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, in riferimento all'articolo in commento afferma che il decreto legislativo che sarà successivamente adottato mira ad introdurre misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di prodotti e tecnologie a duplice uso, in materia di embarghi e restrizioni commerciali di qualunque tipo, di commercio di strumenti di tortura, ma non tratta dei materiali previsti dalla citata legge 9 luglio 1990, n. 185;

oltre all'aggiornamento e alla necessaria omogeneizzazione dell'impianto sanzionatorio si intende, al contempo, innovare la materia attraverso i seguenti elementi, quale un attento equilibrio tra il diritto a esportare merci e servizi, nel quale si realizza la più ampia libertà d'iniziativa economica privata, e considerazioni di politica estera e di sicurezza nazionale. Il paradosso del *dual use*, ad esempio, è proprio la necessità di preservare l'attività d'impresa in un ambiente più sicuro possibile, ma spesso Paesi o destinatari con evidenti (o subdoli) fini terroristici possono creare problemi che occorre prevenire e questo è possibile con le norme in esame;

tuttavia, il dossier 283/3 del Servizio studi del Senato della Repubblica evidenzia la vaghezza dei criteri direttivi contenuti nelle lettere *a)* e *b)* del comma 2 del citato articolo 7;

impegna il Governo a:

prevedere l'inserimento, nella normativa nazionale disciplinante l'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso, di un esplicito riferimento al rispetto della vita umana e dei diritti fondamentali, in linea con quanto già previsto per l'esportazione di armamenti dalla legge 9 luglio 1990, n. 185;

impedire il rilascio di qualsiasi tipo di autorizzazione per la vendita di sistemi di controllo remoto verso Governi responsabili di accertate violazioni del diritto internazionale in materia di diritti dell'uomo.

G/2345/9/14

CANDIANI

La Commissione,

premessi che:

all'articolo 7, il provvedimento prevede attualmente che spetti al Governo il compito di emanare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge in esame un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, fermo restando quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185;

all'imposizione del regime sanzionatorio decretato contro la Russia dall'Unione europea non tutti i Paesi dell'Unione hanno dato la stessa ferrea attuazione del nostro Paese. Risulta anzi vero il contrario;

non sarebbe quindi saggio colpire con eccessiva durezza gli imprenditori del nostro Paese che reagissero al pericolo di perdere quote di mercato a causa del comportamento meno virtuoso di altri Stati meno virtuosi nell'imporre il rispetto delle sanzioni;

l'esportazione di materiali proliferanti ha invece gravissime ripercussioni sulla sicurezza internazionale e deve pertanto essere scoraggiata in modo deciso;

sarebbe quindi opportuno differenziare i regimi penale ed amministrativo di punizione per l'eventuale violazione degli embarghi commerciali da quelli che colpiranno la ben più grave collaborazione alla proliferazione delle armi di distruzione di massa;

impegna il Governo:

a tener conto del diverso grado di gravità che hanno le violazioni degli embarghi commerciali e quelle dei regimi di controllo delle esportazioni dei beni suscettibili di essere impiegati nella produzione di armi di distruzione di massa da parte di Stati cosiddetti canaglia, in modo tale da colpire più duramente queste ultime.

G/2345/10/14

CONSIGLIO, CANDIANI

La Commissione,

premessi che:

l'articolo 8, delega il Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'apparato regolatorio sulla normazione europea;

negli ultimi anni è aumentata l'attenzione dell'Unione europea sulla normazione tecnica, in quanto ritenuta uno strumento valido per rilanciare la competitività dell'industria comunitaria, per favorire la penetrazione nel mercato di beni innovati e per ridurre i costi di produzione sostenuti dalle imprese;

è necessario dunque che il programma di lavoro degli organismi di normazione, nazionali ed europei, si ispiri a principi di chiarezza e trasparenza, che permettano da un lato un maggior coinvolgimento delle imprese al processo di definizione delle norme tecniche e dall'altro una maggiore diffusione delle informazioni relative al programma di lavoro degli organismi di riferimento;

il ricorso alla normazione tecnica consente alle imprese di aumentare gli standard di produzione, a beneficio non solo della competitività dell'apparato industriale, ma anche della tutela dei consumatori,

impegna il Governo

a valorizzare il contributo che la normazione tecnica fornisce alla crescita dell'economia italiana quale strumento di leva della competitività delle imprese, permettendo, da un lato che si realizzi un maggior coinvolgimento delle imprese nel processo di definizione della normazione, e dall'altro che l'attività normativa si ispiri a criteri di chiarezza e trasparenza, al fine di favorirne una più ampia diffusione al pubblico.

G/2345/11/14

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

La Commissione,

esaminato il Disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015»; premesso che:

nella delega dell'articolo 10 del disegno di legge in esame si prevede l'istituzione di un Comitato per le politiche macroprudenziali con funzioni di indirizzo e raccomandazione e poteri di richiesta di informazioni ad enti pubblici e privati al fine di rafforzare la vigilanza e prevenire possibili crisi finanziarie future;

la necessità di istituire enti ed autorità indipendenti che vigilino sulla corretta gestione e sull'andamento degli istituti finanziari e bancari è nata in seguito all'assunzione di dissennati comportamenti che negli ultimi anni hanno interessato il sistema bancario e finanziario internazionale, europeo e nazionale, a causa dei quali l'Europa, e l'Italia in particolare, sono state investite da una gravissima crisi economica;

a pagarne le conseguenze sono stati soprattutto i risparmiatori sui quali sono stati scaricati, da una malagestione di vertici irresponsabili interessati soltanto a logiche di profitto, gli oneri dei *default* o dei processi di ricapitalizzazione;

in mancanza di regole veramente stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende necessario porre in essere una più ampia tutela degli investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di prodotti e titoli presenti sul mercato;

in Italia, il legislatore dovrebbe dimostrare una maggiore sensibilità verso la tutela del consumatore che in questi ambiti può essere facilmente violata: il rapporto tra le parti risulta infatti essere fortemente sbilanciato a favore dei grandi gruppi bancari, che, spesso, abusano della loro posizione dominante nei confronti dei consumatori che non hanno la possibilità di far valere i loro diritti;

si rende altresì necessario tutelare la corretta informazione dei risparmiatori alla luce delle recenti vicende italiane, relativamente alla procedura di messa in risoluzione della quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti, durante la quale molti risparmiatori, che hanno visto andare in fumo i propri risparmi, affermano di non essere stati sufficientemente informati dai loro istituti circa la pericolosità delle azioni e delle obbligazioni che sono stati invitati a sottoscrivere;

se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di ogni gestione venga ricaricata sui loro risparmi, in una logica di mero profitto speculativo;

in tale delega si sarebbe quindi potuto inserire anche un principio di delega affinché il Comitato in oggetto potesse promuovere modalità più consistenti di informazione dei consumatori, attraverso la costruzione di un indice di solidità degli istituti bancari stilato in maniera comprensibile per gli investitori non istituzionali;

contro la considerazione che un'informazione di questo tipo possa provocare degli *shock* finanziari in quanto suscettibile di causare «fughe» di massa dei risparmiatori dagli istituti ritenuti non solidi, si deve invece tener presente che i capitali dei risparmiatori investitori non professionisti costituiscono buona parte del patrimonio bancario, motivo per cui la tutela di quest'ultimi dovrebbe essere uno degli obiettivi prioritari, al fine di non provocare una crisi di fiducia verso le banche, ben più grave, perché in grado di intaccare l'intero sistema;

sarebbe necessario che al Comitato macroprudenziale delle attività nazionali sia affidato il compito di stilare annualmente un elenco di dati informativi indicanti la solidità degli istituti bancari finanziari che operano sul territorio nazionale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) riportare in maniera chiara e comprensibile per gli investitori non istituzionali dati riguardanti: il capitale sociale e le eventuali ricapitalizzazioni; il patrimonio, con particolare riguardo alla presenza di sofferenze; le valutazioni delle principali agenzie di *rating* internazionali e delle autorità di vigilanza, bancarie o finanziarie nazionali ed europee; il volume di attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, inteso secondo un indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici;

2) l'attività di speculazione finanziaria ad alto rischio è definita in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di *default* con conseguente necessità di ricapitalizzazione;

3) l'indice massimo di leva finanziaria deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;

4) i titoli tossici sono intesi come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione;

5) indicare, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di solidità complessivo degli istituti bancari e finanziari secondo un punteggio crescente di rischio di sottoposizione a procedure di risoluzione o gestione della crisi con un punteggio da 1 a 10;

6) pubblicare i dati informativi sui siti *internet* della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS, della COVIP e dell'AGCM,

impegna il Governo:

a prevedere l'inserimento, nel corso dell'esame del disegno di legge in oggetto, di un ulteriore principio di delega che tenga conto dei principi e criteri direttivi esplicitati in premessa.

G/2345/12/14

BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015»,

premessi che:

il provvedimento in esame prevede che il Governo sia delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali;

nella sua relazione annuale il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, è tornato a invocare una revisione delle regole europee sui salvataggi bancari auspicando una deroga al principio del *bail-in* e, rivolgendosi alle autorità comunitarie, ha chiesto di lasciare spazio a interventi pubblici «eccezionali» ricordando che le richieste della delegazione italiana di ritardare l'entrata in vigore del nuovo paradigma sono state bypassate da Bruxelles;

impegna il Governo:

a prevedere misure di gradualità e proporzionalità delle procedure connesse all'attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014.

G/2345/13/14

ORELLANA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2345, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015»;

premessi che:

l'Italia si trova agli ultimi posti in Europa per diffusione dei pagamenti elettronici, incrementando in tal modo il *digital divide* che già caratterizza il Paese;

difatti, oltre il 56 per cento dei consumi viene regolato tramite contante (nel 2012 ben 87 transazioni su 100 avvenivano tramite contante, mentre la media europea era 60 su 100);

carte e bonifici sono gli strumenti elettronici più utilizzati in Europa, tuttavia l'analisi dei dati per Paese evidenzia sistematiche differenze nell'utilizzo dei diversi strumenti, indice sia di strutturali differenze comportamentali sia di vincoli normativi differenziati. Nel 2013, in Italia, sono comunque aumentate del 9 per cento le operazioni di pagamento elettroniche (bonifici automatizzati, carte POS, addebiti preautorizzati). Tuttavia, al tasso di crescita medio registrato negli ultimi tre anni, l'Italia impiegherebbe 5 anni per raggiungere il valore medio di transato *pro capite* oggi registrato nell'area euro;

pertanto, in Italia, resta elevato il ritardo nell'utilizzo di strumenti alternativi al contante con conseguenti maggiori costi sociali e minori velocità e trasparenza delle transazioni;

premessi altresì che:

il persistere di queste condizioni comporta la perdita di opportunità di sviluppo per l'Italia, difatti numerosi studi hanno dimostrato che l'elevato utilizzo dei pagamenti digitali è correlato positivamente alla capacità di sviluppo economico e alla riduzione del peso dell'economia sommersa;

secondo uno studio condotto da Osservatorio *Digital Innovation della School of Management* del Politecnico di Milano la gestione del contante impatta complessivamente sul sistema paese per 9,5 miliardi annui, di cui 4,9 miliardi in capo al sistema bancario per attività di

trasporto, conteggio e gestione; 3,4 in capo agli esercenti per trasporto, gestione e sicurezza; 1,2 miliardi in capo ai consumatori relativamente ai tempi e costi di prelievo e deposito, furti e smarrimenti;

a questi costi va aggiunto il gettito perso per l'erario (pari a circa 29 miliardi di euro ogni anno) generato dalla fascia di economia sommersa legata all'utilizzo di contante, per sua natura non tracciabile; corre tuttavia specificare che il limitato utilizzo dei pagamenti elettronici è un problema quasi esclusivamente comportamentale, difatti, l'infrastruttura necessaria ai pagamenti elettronici (numero di POS e numero di carte attive *pro-capite*) è allineata alle migliori esperienze europee;

inoltre, anche la poca trasparenza delle transazioni, garantita dal contante, contribuisce a disincentivare il ricorso ai pagamenti elettronici;

considerato che:

molti paesi dell'Unione Europea, quali Belgio e Svezia, hanno saputo costruire una cultura dei pagamenti elettronici mediante un'azione persistente nel tempo che ha bilanciato incentivi e disincentivi, sia nei confronti degli esercenti sia verso i consumatori;

per contro, l'ordinamento italiano al fine della diffusione dei pagamenti elettronici ha utilizzato quasi esclusivamente lo strumento dell'obbligo verso gli esercenti;

a tal proposito rileva in particolare il comma 900 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante:

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2016)», che, modificando l'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che introduce, tra l'altro, l'obbligo per tutti i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito;

considerato altresì che:

un piano di detrazioni fiscali per acquisti effettuati tramite pagamento elettronico potrebbe, nel breve termine, avvicinare l'Italia alla media europea in termini di utilizzo del pagamento elettronico e peso dell'economia sommersa sul Prodotto Interno Lordo;

secondo il citato studio dell'Osservatorio per l'innovazione digitale con una detrazione pari al 3 per cento degli acquisti effettuati tramite carte di credito e debito, i contribuenti potrebbero beneficiare di una detrazione fiscale pari in media a 235 euro all'anno, mentre l'erario potrebbe contare su un recupero di circa 6 miliardi che andrebbero a finanziare il costo dell'incentivo;

inoltre, anche nella conservativa ipotesi che gli incentivi siano in grado di ridurre solo del 5 per cento l'utilizzo del contante, tale strumento riuscirebbe a far emergere circa 18 miliardi di economia sommersa pari a 4 miliardi annui di gettito;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di attuare quanto prima un programma di incentivazione per la diffusione dei pagamenti elettronici e la moneta digitale, prevedendo in particolare una detrazione fiscale per i consumatori finali che utilizzano le carte di pagamento per l'acquisto di beni o servizi.

G/2345/14/14

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

La Commissione,

esaminato il disegno di legge recante «Delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'unione europea – legge di delegazione europea 2015»; premesso che:

in mancanza di regole stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende necessario porre in essere una più ampia tutela degli investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di prodotti e titoli presenti sul mercato;

l'articolo 14 del disegno di legge in esame, recante principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE, dà attuazione, alla lettera *g*), all'articolo 7 della stessa direttiva, relativamente alla previsione di siti *internet* di confronto;

la lettera *l*) dello stesso articolo prevede, inoltre, di mantenere, ove non in contrasto con la direttiva 2014/92/UE, le disposizioni vigenti più favorevoli alla tutela dei consumatori;

nel settore bancario il legislatore italiano dovrebbe dimostrare una maggiore sensibilità verso la tutela del consumatore che in questi ambiti può essere facilmente violata: il rapporto tra le parti risulta infatti essere fortemente sbilanciato a favore dei grandi gruppi bancari, che, spesso,

abusano della loro posizione dominante nei confronti dei consumatori che non hanno la possibilità di far valere i loro diritti;

la previsione di misure la creazione di appositi siti *internet* per la confrontabilità dei prezzi delle offerte bancarie sono senza dubbio degli strumenti utili, ma sono soltanto una goccia nell'oceano di vincoli e cavilli burocratici che di fatto costringono i consumatori a dover subire passivamente le decisioni unilateralmente prese dalle banche, quando invece il loro rapporto dovrebbe fondarsi su una relazione contrattuale di tipo bidirezionale;

se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di ogni gestione venga ricaricata sui loro risparmi, in una logica di mero profitto speculativo;

è altresì necessario tutelare la corretta informazione anche alla luce delle recenti vicende italiane, relativamente alla procedura di messa in risoluzione delle quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti, durante la quale molti risparmiatori, che hanno visto andare in fumo i propri risparmi, affermano di non essere stati sufficientemente informati dai loro istituti circa la pericolosità delle azioni e delle obbligazioni che sono stati invitati a sottoscrivere,

impegna il Governo:

ad adottare apposite iniziative affinché nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2014/92/UE sia previsto un sistema di tutela più ampio dei risparmiatori investitori non professionisti, stabilendo che ogni sito *internet* di confronto sia informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto.

G/2345/15/14

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

La Commissione,

premesso che:

in mancanza di regole stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende necessario porre in essere una più ampia tutela degli investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di titoli presenti sul mercato;

l'articolo 14 del disegno di legge in esame, recante principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE, alla lettera I), prevede di mantenere, ove non in contrasto con la direttiva 2014/92/UE, le disposizioni vigenti più favorevoli alla tutela dei consumatori;

nel settore bancario il legislatore italiano dovrebbe dimostrare una maggiore sensibilità verso la tutela del consumatore che in questi ambiti può essere facilmente violata: il rapporto tra le parti risulta infatti essere fortemente sbilanciato a favore dei grandi gruppi bancari, che, spesso, abusano della loro posizione dominante nei confronti dei consumatori che non hanno la possibilità di far valere i loro diritti;

la previsione di misure che impongono agli istituti bancari maggiori obblighi informativi a tutela dei loro clienti sono senza dubbio degli strumenti utili, ma sono soltanto una goccia nell'oceano di vincoli e cavilli burocratici che di fatto costringono i consumatori a dover subire passivamente le decisioni unilateralmente prese dalle banche, quando invece il loro rapporto dovrebbe fondarsi su una relazione contrattuale di tipo bidirezionale;

le banche, quasi sempre, applicano commissioni ed oneri per ogni servizio reso: al mare magnum delle commissioni per le operazioni effettuate dai clienti si aggiungono gli adempimenti e gli oneri a cui si è sottoposti anche solo per aprire un conto corrente o i mille artifici che le banche riescono a scovare per gravare i clienti di ulteriori spese. Si pensi, ad esempio, alla disciplina degli sconfinamenti, per cui i clienti sono costretti a pagare, oltre illegittimo tasso di interesse, anche una commissione e gli oneri dovuti per i servizi in *home banking* che, a ben vedere, non avrebbero alcuna ragione di esistere: le operazioni, infatti, essendo svolte in proprio dal cliente e attuate in pieno automatismo telematico dovrebbero essere esenti da qualsiasi costo;

commissioni e oneri appaiono quindi come balzelli che un sistema piegato al potere delle banche ha permesso di imporre, anche *preater legem*;

allo stesso modo, in alcun modo dovrebbero ricadere sui consumatori i costi del servizio informativo dovuto dagli istituti bancari in ragione della complessità della materia, ma anche della enorme tipologia di spese, commissioni ed oneri incomprensibili per la maggior parte dei risparmiatori, i cui capitali, però, costituiscono la maggior parte delle consistenze patrimoniali bancarie grazie a cui gli istituti ottengono enormi profitti,

impegna il Governo:

ad adottare apposite iniziative affinché nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2014/92/UE sia previsto l'obbligo di gratuità, per i prestatori di servizi di pagamento, per ogni tipologia di servizio informativo previsto dall'articolo 14 del presente disegno di legge.

G/2345/16/14

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

La Commissione,

premessi che:

in mancanza di regole stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende necessario porre in essere una più ampia tutela degli investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di titoli presenti sul mercato;

l'articolo 14 del disegno di legge in esame, recante principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE, alla lettera I), prevede di mantenere, ove non in contrasto con la direttiva 2014/92/UE, le disposizioni vigenti più favorevoli alla tutela dei consumatori;

nel settore bancario il legislatore italiano dovrebbe dimostrare una maggiore sensibilità verso la tutela del consumatore che in questi ambiti può essere facilmente violata: il rapporto tra le parti risulta infatti essere fortemente sbilanciato a favore dei grandi gruppi bancari, che, spesso, abusano della loro posizione dominante nei confronti dei consumatori che non hanno la possibilità di far valere i loro diritti;

la previsione di misure che impongano agli istituti bancari maggiori obblighi informativi a tutela dei loro clienti sono senza dubbio degli strumenti utili, ma sono soltanto una goccia nell'oceano di vincoli e cavilli burocratici che di fatto costringono i consumatori a dover subire passivamente le decisioni unilateralmente prese dalle banche, quando invece il loro rapporto dovrebbe fondarsi su una relazione contrattuale di tipo bidirezionale;

le banche, quasi sempre, applicano commissioni ed oneri per ogni servizio reso; al mare magnum delle commissioni per le operazioni effettuate dai clienti si aggiungono gli adempimenti e gli oneri a cui si è sottoposti anche solo per aprire un conto corrente o i mille artifici che le banche riescono a scovare per gravare i clienti di ulteriori spese. Si pensi, ad esempio, alla disciplina degli sconfinamenti, per cui i clienti sono costretti a pagare, oltre illegittimo tasso di interesse, anche una commissione e gli oneri dovuti per i servizi in home banking che, a ben vedere, non avrebbero alcuna ragione di esistere: le operazioni, infatti, essendo svolte in proprio dal cliente e attuate in pieno automatismo telematico dovrebbero essere esenti da qualsiasi costo;

commissioni e oneri appaiono quindi come «balzelli» che un sistema piegato al potere delle banche ha permesso di imporre, anche *preter legem*;

allo stesso modo, in alcun modo dovrebbero ricadere sui consumatori i costi del servizio informativo dovuto dagli istituti bancari in ragione della complessità della materia, ma anche della enorme tipologia di spese, commissioni ed oneri incomprensibili per la maggior parte dei risparmiatori, i cui capitali, però, costituiscono la maggior parte delle consistenze patrimoniali bancarie grazie a cui gli istituti ottengono enormi profitti,

impegna il Governo:

ad adottare apposite iniziative affinché nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2014/92/UE sia stabilito che, in alcun modo, i prestatori di servizi di pagamento possono prevedere oneri di qualsiasi tipo a carico dei consumatori, in compensazione dei maggiori costi sostenuti per i nuovi obblighi informativi di cui sono destinatari.

G/2345/17/14

CANDIANI, STEFANI

La Commissione,

premessi che:

l'articolo 19 delega il Governo a dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI in tema di lotta alla corruzione nel settore privato;

occorre prevedere una seria ed efficace repressione dei reati commessi dalle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato), ed in questo senso appare utile la modifica legislativa atta a reprimere maggiormente la corruzione nel settore privato, un comportamento deprecabile che mina le basi di una giusta, corretta e leale concorrenza tra aziende,

impegna il Governo:

a prevedere, nell'ambito dell'attuazione della delega di cui all'articolo 19 del disegno di legge all'esame, e nello specifico in relazione al numero minimo delle quote previste, un numero

minimo di quote che sia superiore a quanto stabilito dal suddetto articolo nonché prevedere un massimo edittale maggiore rispetto a quanto disciplinato dalla norma in parola.

G/2345/18/14

GAMBARO

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – legge di delegazione europea 2015»; premesso che:

l'articolo 20 concerne l'attuazione della direttiva 2014/126/IUE, relativa alla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e la concessione di licenze multi-territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *on line* nel mercato interno;

la direttiva 2014/26/UE risponde alla necessità di migliorare il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e di assicurare garanzie equivalenti in tutta l'Unione Europea. Peraltro, la direttiva fa salva la possibilità che gli Stati membri prevedano standard più rigorosi, purché compatibili con il diritto dell'Unione;

i principi e i criteri direttivi specifici contenuti nell'articolo riguardano esclusivamente la gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e non anche la concessione di licenze multi-territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *on line* nel mercato interno, e si riferiscono alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e agli altri organismi di gestione collettiva;

i requisiti minimi necessari ai fini di un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari sono stati definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2012, adottato previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

tra i principi e i criteri direttivi specifici da adottare in sede di recepimento, la lettera *i*) del comma 1 dell'articolo 20 specifica che in sede di recepimento si dovrà provvedere alla riforma dell'attività di riscossione dei diritti della SIAE, in modo da aumentarne l'efficacia e la diligenza, in particolare in riferimento all'attività dei mandatarî territoriali;

in relazione ai mandatarî, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE, i principi e criteri direttivi dispongono che si dovranno garantire modalità di selezione pubblica trasparenti, sulla scorta di adeguati requisiti di professionalità e onorabilità, il rafforzamento dei controlli sul loro operato; una distribuzione territoriale equa e proporzionata, l'uniforme applicazione delle tariffe stabilite, nonché la mancanza di situazioni di potenziale conflitto di interessi e di cumulo di mandati incompatibili;

la successiva lettera *n*), comma 1, del medesimo articolo 20, prevede la ridefinizione dei requisiti minimi per le imprese che intendono svolgere attività di intermediazione dei diritti connessi in linea con le previsioni della direttiva, nonché con le esigenze rappresentate dal mercato, prevedendone la conseguente riforma;

si ritiene opportuno rafforzare ulteriormente i requisiti di professionalità e di onorabilità dei mandatarî territoriali, nonché la loro terzietà nei confronti dei portatori di interessi e della stessa utenza;

impegna il Governo:

a prevedere, in sede di recepimento della direttiva 2014/26/UE, riguardante la gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e la concessione di licenze multiterritoriali, di cui all'articolo 20 del provvedimento in esame, e comunque in sede di predisposizione dei criteri direttivi specifici del prossimo disegno di legge di delegazione europea 2016 la cui presentazione è fissata entro il 31 luglio 2016, che i mandatarî territoriali siano obbligatoriamente iscritti in un apposito albo professionale, ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile.

G/2345/19/14

LIUZZI, BONFRISCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015»,

premessi che:

l'articolo 20, fissa principi e criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva 2014/26/UE, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *on line* nel mercato interno, il cui termine di recepimento scadeva il 10 aprile 2016;

detta direttiva 2014/26/UE intende armonizzare le normative nazionali che disciplinano il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, al fine di superare le inefficienze nello sfruttamento degli stessi diritti;

la direttiva mira, inoltre, a garantire la concessione di licenze multiterritoriali per l'uso *on line* di opere musicali, in un'ottica transfrontaliera, anche al fine di superare la frammentazione del mercato per i servizi di musica *on line*;

lo sviluppo di servizi musicali *on line* forniti legalmente in tutta Europa dovrebbe contribuire alla lotta contro le violazioni *on line* del diritto d'autore;

considerato che:

i principi e criteri specifici per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 20, riguardano in generale obblighi o divieti in capo alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e agli altri organismi di gestione collettiva nei confronti dei loro membri, relativamente:

- alla necessità di assicurare la trasparenza nella rendicontazione, efficienza e rappresentatività;
- al divieto di imporre ai titolari dei diritti obblighi non necessari;
- alla definizione di requisiti di adesione oggettivi, trasparenti e non discriminatori;
- all'esigenza di garantire adeguati ed equilibrati meccanismi di partecipazione ai processi decisionali;
- alla distribuzione regolare degli importi ai titolari dei diritti, entro nove mesi dalla fine dell'esercizio finanziario nel quale sono stati incassati i proventi;
- alla previsione di criteri di economicità nella ripartizione degli importi
- alla redazione di rapporti periodici da parte degli utilizzatori;
- alla individuazione di procedure efficaci per il trattamento dei reclami, la risoluzione di controversie e le procedure giurisdizionali;
- alla riforma dell'attività dei mandatarî territoriali, in un quadro di trasparenti selezioni pubbliche e controlli sul loro operato;
- alla introduzione di riduzione o esenzioni dalla corresponsione dei diritti a vantaggio di organizzatori di spettacoli con meno di cento partecipanti o con giovani esordienti o nel caso di eventi individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- all'obbligo di pubblicazione dello statuto, delle condizioni di adesione, dei contratti, delle tariffe e delle linee di politica generale sulla distribuzione degli importi, nonché all'obbligo di trasmettere alle Camere una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta;
- alla riforma dei requisiti minimi per le imprese che intendono svolgere attività di intermediazione dei diritti connessi;

preso atto che:

tali principi e criteri recepiscono in gran parte i contenuti della direttiva, soprattutto per ciò che attiene alla trasparenza;

ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale consolidata:

– il contenuto della delega non può essere individuato senza tenere conto del sistema normativo nel quale la predetta si inserisce, poiché soltanto l'identificazione della sua *ratio* consente di verificare, in sede di controllo, se la norma delegata sia con essa coerente (*ex plurimis*, sentenze n. 272 del 2012, n. 230 del 2010, n. 98 del 2008, n. 163 del 2000);

– al legislatore delegato è infatti riconosciuto un margine di discrezionalità nell'emanazione di norme che rappresentino un coerente sviluppo e, se del caso, un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante (sentenze n. 98 del 2008 e n. 426 del 2006), fino al punto che neppure il silenzio del delegante può impedire, a certe condizioni, l'adozione di norme da parte del delegato;

– nel caso di delega per l'attuazione di una direttiva europea, i principi che quest'ultima esprime si aggiungono a quelli dettati dal legislatore nazionale e assumono valore di parametro interposto, potendo autonomamente giustificare l'intervento del legislatore delegato (sentenza n. 32 del 2005),

impegna il Governo:

a. in relazione agli interessi diffusi e legittimi che sottendono all'attuazione della delega di cui all'articolo 20 del disegno di legge di delegazione europea 2015, a consultare, in fase di esercizio della delega medesima, e prima dell'emanazione del previsto decreto legislativo, le Associazioni di categoria, comparativamente più rappresentative del settore che a vario titolo sono interessate alla materia oggetto della delega legislativa;

b. in relazione alla lettera *n)* del comma 1 del medesimo articolo 20, al fine di rendere effettivi i principi di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, a prevedere che il ruolo di vigilanza

sia affidato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

c. a definire, in fase di esercizio della delega di cui al citato articolo 20, in maniera puntuale, le modalità di partecipazione degli iscritti ai processi decisionali degli organismi di gestione collettiva, in attuazione dell'articolo 8 della direttiva 2014/26/UE che, fra l'altro, al comma 2 prevede una periodicità fissa, almeno annuale, della convocazione dell'assemblea generale dei membri.

G/2345/20/14

LIUZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015»,

premesso che:

l'articolo 20, fissa principi e criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva 2014/26/UE, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *on line* nel mercato interno, il cui termine di recepimento scadeva il 10 aprile 2016;

detta direttiva 2014/26/UE intende armonizzare le normative nazionali che disciplinano il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, al fine di superare le inefficienze nello sfruttamento degli stessi diritti;

la direttiva mira, inoltre, a garantire la concessione di licenze multiterritoriali per l'uso *on line* di opere musicali, in un'ottica transfrontaliera, anche al fine di superare la frammentazione del mercato per i servizi di musica *on line*;

lo sviluppo di servizi musicali *on line* forniti legalmente in tutta Europa dovrebbe contribuire alla lotta contro le violazioni *on line* del diritto d'autore;

considerato che:

i principi e criteri specifici per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 20, riguardano in generale obblighi o divieti in capo alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e agli altri organismi di gestione collettiva nei confronti dei loro membri, relativamente:

- alla necessità di assicurare la trasparenza nella rendicontazione, efficienza e rappresentatività;
- al divieto di imporre ai titolari dei diritti obblighi non necessari;
- alla definizione di requisiti di adesione oggettivi, trasparenti e non discriminatori;
- all'esigenza di garantire adeguati ed equilibrati meccanismi di partecipazione ai processi decisionali;
- alla distribuzione regolare degli importi ai titolari dei diritti, entro nove mesi dalla fine dell'esercizio finanziario nel quale sono stati incassati i proventi;
- alla previsione di criteri di economicità nella ripartizione degli importi;
- alla redazione di rapporti periodici da parte degli utilizzatori;
- alla individuazione di procedure efficaci per il trattamento dei reclami, la risoluzione di controversie e le procedure giurisdizionali;
- alla riforma dell'attività dei mandatari territoriali, in un quadro di trasparenti selezioni pubbliche e controlli sul loro operato;
- alla introduzione di riduzione o esenzioni dalla corresponsione dei diritti a vantaggio di organizzatori di spettacoli con meno di cento partecipanti o con giovani esordienti o nel caso di eventi individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- all'obbligo di pubblicazione dello statuto, delle condizioni di adesione, dei contratti, delle tariffe e delle linee di politica generale sulla distribuzione degli importi, nonché all'obbligo di trasmettere alle Camere una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta;
- alla riforma dei requisiti minimi per le imprese che intendono svolgere attività di intermediazione dei diritti connessi;

preso atto con favore che tali principi e criteri recepiscono in gran parte i contenuti della direttiva, soprattutto per ciò che attiene alla trasparenza;

ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale consolidata:

- il contenuto della delega non può essere individuato senza tenere conto del sistema normativo nel quale la predetta si inserisce, poiché soltanto l'identificazione della sua ratio consente di verificare, in sede di controllo, se la norma delegata sia con essa coerente (*ex plurimis*, sentenze n. 272 del 2012, n. 230 del 2010, n. 98 del 2008, n. 163 del 2000);

– al legislatore delegato è infatti riconosciuto un margine di discrezionalità nell'emanazione di norme che rappresentino un coerente sviluppo e, se del caso, un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante (sentenze n. 98 del 2008 e n. 426 del 2006), fino al punto che neppure il silenzio del delegante può impedire, a certe condizioni, l'adozione di norme da parte del delegato;

– nel caso di delega per l'attuazione di una direttiva europea, i principi che quest'ultima esprime si aggiungono a quelli dettati dal legislatore nazionale e assumono valore di parametro interposto, potendo autonomamente giustificare l'intervento del legislatore delegato (sentenza n. 32 del 2005),

impegna il Governo:

a. in relazione agli interessi diffusi e legittimi che sottendono all'attuazione della delega di cui all'articolo 20 del disegno di legge di delegazione europea 2015, a consultare, in fase di esercizio della delega medesima, e prima dell'emanazione del previsto decreto legislativo, le Associazioni di categoria, comparativamente più rappresentative del settore che a vario titolo sono interessate alla materia oggetto della delega legislativa;

b. in relazione alla lettera n) del comma 1 del medesimo articolo 20, al fine di rendere effettivi i principi di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, a prevedere che il ruolo di vigilanza sia affidato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

c. a definire, in fase di esercizio della delega di cui al citato articolo 20, in maniera puntuale, le modalità di partecipazione degli iscritti ai processi decisionali degli organismi di gestione collettiva, in attuazione dell'articolo 8 della direttiva 2014/26/UE che fissa fra l'altro una periodicità fissa, almeno annuale, della convocazione dell'assemblea generale dei membri.

G/2345/21/14

[MONTEVECCHI, CRIMI](#)

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame è volto a conferire al Governo la delega legislativa per dare attuazione alle direttive europee e alle decisioni quadro, nonché agli obblighi direttamente riconducibili al recepimento di atti legislativi europei necessari in ragione della partecipazione dell'Italia all'Unione europea;

il disegno di legge di delegazione 2015 contiene la delega al Governo per il recepimento della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *on line* nel mercato interno;

la direttiva intende migliorare il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore, garantendo la concessione di licenze per i diritti d'autore comune in tutta l'Unione europea per ciò che concerne le opere musicali disponibili *on line*,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di promuovere gradualmente la gestione autonoma dei diritti d'autore, in primo luogo attraverso programmi informativi in merito alle licenze di tipo *creative commons*.

G/2345/22/14

[CANDIANI](#)

La commissione,

premesso che:

l'articolo 20 reca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE riguardante la gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e la concessione di licenze multi territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *on line* nel mercato interno;

la Società italiana autori ed editori (SIAE), nata nel 1882, svolge l'attività di intermediazione sulla tutela del diritto d'autore esercitando il monopolio legale sulla protezione e sull'esercizio degli stessi;

la legge n. 633 del 1941, che disciplina la protezione delle opere dell'ingegno di carattere creativo, è da considerarsi ormai datata ed è legata a modalità e concetti di tutela del diritto d'autore e del *copyright* che oggi evidenziano tutta una serie di criticità che mal si conciliano con il presente;

in tutti i paesi europei, tranne che in Austria e in Italia, nei quali è previsto, appunto, un monopolio legale sul diritto d'autore, la tutela è esercitata da un mercato libero e concorrenziale, in armonia con i trattati comunitari;

la Corte di giustizia europea sostiene che il monopolio può essere preservato solo se garantisce particolare efficienza, al contrario di quanto invece svolto dalla Siae;

la direttiva 2014/26/UE si occupa innanzitutto degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore prevedendo che essi operino in un regime reale di concorrenza, visto che in questo settore ruotano molti interessi, soprattutto economici;

di recente gravi illeciti hanno investito la *governance* della SIAE fino ai più alti livelli, si sono verificati frequenti casi di nepotismo nelle assunzioni, di eccessiva disinvoltura nella parametrizzazione degli stipendi e di poca trasparenza delle normative che regolano i rapporti contrattuali del personale dipendente,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere misure affinché venga riformata l'attività della Società italiana degli autori ed editori fissando, altresì, precisi principi di trasparenza nell'accesso, stabilendo il divieto di assunzioni di persone legate da vincoli di parentela con dirigenti e personale dipendente dell'ente, privilegiando sistemi di assunzione su base degli attuali contratti di lavoro, con divieto di stipulare micro accordi con condizioni di privilegio, parametrando gli stipendi di dirigenti e dipendenti a criteri di mercato, con divieto assoluto di automatismi retributivi, eliminando qualsivoglia indennità, gratifica, franchigia e giorni di ferie aggiuntivi.

G/2345/23/14

CANDIANI

La commissione,

premesso che:

l'articolo 20 reca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE riguardante la gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *on line* nel mercato interno;

la Società italiana autori ed editori (SIAE), nata nel 1882, svolge l'attività di intermediazione sulla tutela del diritto d'autore esercitando il monopolio legale sulla protezione e sull'esercizio degli stessi;

la legge n. 633 del 1941, che disciplina la protezione delle opere dell'ingegno di carattere creativo, è da considerarsi ormai datata ed è legata a modalità e concetti di tutela del diritto d'autore e del *copyright* che oggi evidenziano tutta una serie di criticità che mal si conciliano con il presente;

in tutti i paesi europei, tranne che in Austria e in Italia, nei quali è previsto, appunto, un monopolio legale sul diritto d'autore, la tutela è esercitata da un mercato libero e concorrenziale, in armonia con i trattati comunitari;

la Corte di giustizia europea sostiene che il monopolio può essere preservato solo se garantisce particolare efficienza, al contrario di quanto invece svolto dalla SIAE;

la direttiva 2014/26/UE si occupa innanzitutto degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore prevedendo che essi operino in un regime reale di concorrenza, visto che in questo settore ruotano molti interessi, soprattutto economici;

nonostante alcune modifiche apportate nel tempo è arrivato il momento di procedere ad una riforma organica che vada ad armonizzarsi con quanto stabilito a livello europeo;

la disposizione all'esame prevede, in particolare, che il titolare dei diritti possa scegliere liberamente l'organismo di gestione collettiva a cui affidarne la gestione, che potrà anche essere situato in un paese diverso da quello della propria nazionalità o in cui si risiede,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere disposizioni volte a liberalizzare completamente l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore, limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva 2014/26/UE ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse.

Art. 1

1.1

BOTTICI

All'allegato B, sopprimere il numero 2).

Consequentemente, sopprimere l'articolo 14.

1.2

URAS

All'Allegato B, dopo il punto 6), inserire il seguente:

«6-bis) direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (termine di recepimento 20 maggio 2017)».

1.3

URAS

All'Allegato B, dopo il punto 6), inserire il seguente:

«6-bis) direttiva 2014/46/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (termine di recepimento 20 maggio 2017)».

1.4

LIUZZI, BONFRISCO

Al comma 2, dopo le parole: «pareri previsti dalla legge,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le Associazioni dei Consumatori,».

Art. 3

3.1

LIUZZI, BONFRISCO

Al comma 1, dopo la parola: «Ministro della Giustizia,» , inserire le seguenti parole: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

3.2

ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «autorità nazionale competente designata» con le seguenti: «autorità competente per quanto riguarda il mare territoriale e delle Regioni quali autorità competenti ciascuna per il proprio territorio designate».

3.3

ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «territorio e del mare» aggiungere le seguenti: «e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) quali organismi tecnico scientifici di supporto alle regioni».

3.4

ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) previsione di un apposito piano d'azione contro la diffusione nelle acque marine di specie animali e vegetali aliene provenienti dal traffico navale extramediterraneo e dalle acque di zavorra delle navi;».

3.5

ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 2, lettera c), aggiungere, infine, le parole: «e armonizzate con quelle applicate dagli altri Stati membri;».

3.6

ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 2, lettera c), aggiungere, infine, le parole: «si applica la semplice ammonizione scritta per il primo accertamento delle trasgressioni;».

3.7

ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «di eradicazione e di gestione» con le seguenti: «di eradicazione, completa e permanente e di gestione, volte al controllo numerico o al contenimento della popolazione di una specie invasiva».

3.8

ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «di eradicazione» aggiungere le seguenti: «completa e permanente della popolazione della specie invasiva».

3.9

ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 2 lettera d), dopo le parole: «e di gestione» aggiungere le seguenti: «volte al controllo numerico o al contenimento della popolazione di una specie invasiva».

3.10

CANDIANI, ARRIGONI

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «70 per cento».

3.11

CANDIANI, ARRIGONI

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

3.12

DE PETRIS, URAS

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere i seguenti:

«d-bis) sviluppo e applicazione del controllo incruento e della fertilità delle specie destinarie delle misure di controllo ed eradicazione, disposte dal regolamento (UE) n. 1143/2014; d-ter) sviluppo e applicazione di azioni volte a ridurre al minimo l'impatto sulle specie non destinarie di misure di controllo ed eradicazione».

Art. 4

4.1

LIUZZI, BONFRISCO

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la parola: «Governo» inserire le seguenti: «, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,»;

b) eliminare le parole: «, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri».

4.2

LIUZZI, BONFRISCO

Al comma 1, dopo la parola: «Governo», inserire le seguenti parole: «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le Associazioni degli utenti e dei consumatori,».

4.3

LIUZZI, BONFRISCO

Al comma 1, dopo la parola: «Governo», inserire le seguenti parole: «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

4.4

ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «ad esclusione di quelle in materiale ultraleggero».

4.5

ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «ferma restando l'esclusione dagli obiettivi di contenimento nazionali dei sacchi di plastica con uno spessore inferiore ai 15 micron».

4.6

LIUZZI, BONFRISCO

Al comma 2, lettera d), premettere la lettera:

«0d) La quota residuale delle risorse di cui al comma 1131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non utilizzata per l'avvio del programma di cui ai commi 1129 e 1130 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata a far fronte al finanziamento delle successive lettere e) ed f);».

Conseguentemente, al comma 3 dopo le parole: «del presente articolo» inserire le seguenti: «fatta eccezione per le lettere e) ed f),».

4.7

ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) prevedere l'esclusione delle borse di plastica in materiale ultraleggero dagli obiettivi di utilizzo nazionali adottati ai fini del contenimento dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.

Art. 5

5.1

CANDIANI

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «ventiquattro».

5.2

CANDIANI

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «diciotto».

5.3

RUTA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «anche mediante l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali relative a materie espressamente disciplinate dalla normativa europea».

5.4

CANDIANI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, anche mediante l'eventuale» fino alla fine del comma.

5.5

RUTA

Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, esclusivamente in caso sia finalizzata a garantire una più completa informazione ai consumatori».

5.6

LIUZZI, BONFRISCO

Al comma 2, dopo la parole: «Bolzano», inserire, in fine, le seguenti parole: «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le Associazioni degli utenti e dei consumatori».

5.7

TARQUINIO, LIUZZI, BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, ZIZZA

Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) Al fine di contrastare le pratiche ingannevoli nel commercio degli oli extravergini di oliva a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), di specialità tradizionale garantita (STG) o certificati come biologici ovvero che devono soddisfare determinati requisiti merceologici o specifiche qualitative richiesti da norme relative a organizzazioni comuni di mercato (OCM), consistenti, tra l'altro, in contraffazioni, falsificazioni, imitazioni e altre operazioni non veritiere apportate sulle menzioni, sulle indicazioni, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle immagini o sui simboli che si riferiscono all'olio extravergine di oliva e che figurano direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento del prodotto agricolo o alimentare, definire le modalità per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, basati prioritariamente su elementi elettronici o telematici anche in collegamento con banche dati, e prevedendo, ove possibile, l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza».

5.8

TARQUINIO, LIUZZI, BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, ZIZZA

Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) definire le modalità per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari, con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, basati

prioritariamente su elementi elettronici o telematici anche in collegamento con banche dati, prevedendo, ove possibile, l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza, in cui i costi di realizzazione e di gestione del predetto sistema di sicurezza siano posti a carico dei soggetti che si avvalgono di tale etichettatura;».

5.9

TARQUINIO, LIUZZI, BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, ZIZZA

Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) Al fine di contrastare le pratiche ingannevoli nel commercio dei prodotti agricoli e agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), di specialità tradizionale garantita (STG) o certificati come biologici ovvero che devono soddisfare determinati requisiti merceologici o specifiche qualitative richiesti da norme relative a organizzazioni comuni di mercato (OCM), consistenti, tra l'altro, in contraffazioni, falsificazioni, imitazioni e altre operazioni non veritiere apportate sulle menzioni, sulle indicazioni, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle immagini o sui simboli che si riferiscono al prodotto agricolo o alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento del prodotto agricolo o alimentare definendo le modalità per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, basati prioritariamente su elementi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, prevedendo, ove possibile, l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza».

5.10

CANDIANI

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «prevista dalla vigente normativa europea» con le seguenti: alla Commissione europea prevista dal paragrafo 1 dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169 del 2011».

5.11

CANDIANI

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «obbligatoria in etichetta» aggiungere le seguenti: «per i prodotti destinati alla vendita al consumatore».

5.12

CANDIANI

Al comma 3, lettera a) dopo le parole: «obbligatoria in etichetta» aggiungere le seguenti: «dell'origine degli ingredienti principali dell'alimento,».

5.13

FATTORI

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «o, se diverso,» con la seguente: «e».

5.14

CANDIANI

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «di confezionamento» aggiungere le seguenti: «per i prodotti realizzati e commercializzati in Italia».

5.15

CANDIANI

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «di confezionamento» aggiungere le seguenti: «per i prodotti realizzati o commercializzati in Italia,».

5.16

CANDIANI

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «di confezionamento» aggiungere le seguenti: «per i prodotti commercializzati in Italia,».

5.17

CANDIANI

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «al consumatore e» con le seguenti: «sulle caratteristiche dei prodotti alimentari nonché di tutelare la salute dei consumatori e prevenire e reprimere le frodi alimentari per».

5.18

DONNO

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: «nonché», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «nonché l'istituzione di una piattaforma informatica per la tracciabilità dei prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca nella quale siano registrate e rese consultabili a ciascun consumatore, anche attraverso codici identificativi, recanti segni unici e non riproducibili, ottimizzati per il sistema mobile e le sue future evoluzioni e per le applicazioni per *smartphone* e *tablet* e i loro futuri sviluppi tecnologici, da apporre sul singolo prodotto, le informazioni circa le fasi di produzione e di lavorazione dei medesimi prodotti, il percorso seguito all'interno dello stabilimento da ogni materia prima e sostanza utilizzata nella trasformazione e l'origine delle materie prime utilizzate in tutte le fasi di produzione e distribuzione;».*

5.19

DE PETRIS, URAS

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere, previo svolgimento della procedura di notifica prevista dalla vigente normativa europea, l'indicazione obbligatoria nell'etichetta dell'origine delle carni contenute negli alimenti trasformati, al fine di garantire la corretta informazione dei consumatori e la trasparenza nella filiera del settore, in attuazione degli indirizzi formulati dal Parlamento europeo con la risoluzione 2016/2583 del 12 maggio 2016;».

5.20

DE PETRIS, URAS

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere, previo svolgimento della procedura di notifica prevista dalla vigente normativa europea, l'indicazione obbligatoria nell'etichetta dell'origine della materia prima agricola per gli alimenti mono-ingrediente, al fine di garantire la corretta informazione dei consumatori e la trasparenza nelle filiere di lavorazione, in attuazione degli indirizzi formulati dal Parlamento europeo con la risoluzione 2016/2583 del 12 maggio 2016;».

5.21

CANDIANI

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere l'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine dell'alimento, nonché dell'ingrediente primario utilizzato per la produzione dei prodotti lattiero-caseari al fine di garantire la trasparenza dell'informazione e la salute del consumatore, come previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169 del 2011;».

5.22

CANDIANI

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere, stante la consultazione pubblica svoltasi dal novembre 2014 a marzo 2015, che ha dato significative indicazioni relativamente al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi e quanto l'omissione delle medesime indicazioni sia ritenuta ingannevole, l'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine dell'alimento nonché dell'ingrediente primario dei prodotti per garantire la trasparenza dell'informazione e la salute del consumatore, come previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169 del 2011».

5.23

FATTORI

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere, nel rispetto delle normative comunitarie, per i prodotti alimentari destinati al mercato nazionale l'indicazione sull'etichetta della provenienza delle materie prime utilizzate».

5.24

DONNO

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere il divieto di commercializzazione sul territorio nazionale di prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca provenienti dall'estero le cui denominazioni o i cui messaggi pubblicitari siano chiaramente volti a ingannare i consumatori su una loro presunta provenienza italiana;».

5.25

FATTORI

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere, in applicazione dall'articolo 13 del Regolamento (CE) n. 1829/2003, l'indicazione in etichetta delle sostanze superiori allo 0,9 per cento derivanti da tecniche transgeniche di nuova generazione».

5.26

CANDIANI

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

5.27

DE PETRIS, URAS

Al comma 3 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) adeguare il sistema sanzionatorio nazionale per le violazioni amministrative delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169 del 2011, ai relativi atti di esecuzione e alle disposizioni nazionali, individuando adeguati strumenti di controllo e contrasto e sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate, demandando la competenza per la tutela della qualità e la repressione delle frodi agroalimentari e per la conseguente irrogazione delle sanzioni amministrative allo Stato al fine di predisporre un quadro sanzionatorio di riferimento unico e di consentirne l'applicazione uniforme ed omogenea a livello nazionale, con l'individuazione, quale autorità amministrativa competente, del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro alimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, evitando sovrapposizioni con altre autorità, fatte salve le competenze spettanti ai sensi della normativa vigente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché quelle degli organi preposti all'accertamento delle violazioni e il ruolo in materia di elaborazione di specifiche linee guida di settore in capo alla Commissione ministeriale per i reati agroalimentari.».

5.28

CANDIANI

Al comma 3 lettera b) dopo le parole: «evitando sovrapposizioni con altre autorità» aggiungere le seguenti: «e prevedendo una netta separazione, da un lato, delle funzioni di accertamento e, dall'altro delle funzioni di irrogazione della sanzione amministrativa, attraverso la separazione degli uffici competenti e delle relative responsabilità dirigenziali,».

5.29

DE PETRIS, URAS

Al comma 4, dopo le parole: «il Governo,» inserire le seguenti: «sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia,».

5.0.1

DE PETRIS, URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni attuative dell'articolo 27 del regolamento (UE) n.1151 del 2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012)

1. Al fine valorizzare le caratteristiche qualitative e nutrizionali dei prodotti immessi in commercio direttamente dagli agricoltori e promuovere la conoscenza delle tradizioni produttive locali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche alimentari e forestali, acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo svolgimento della procedura di notifica prevista dalla vigente normativa europea, un decreto legislativo rivolto all'istituzione dell'indicazione facoltativa di qualità denominata "Prodotto di fattoria", finalizzata ad agevolare nell'etichettatura l'identificazione dei prodotti agricoli e di prima trasformazione commercializzati in vendita diretta da parte dei soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) consentire l'accesso all'indicazione facoltativa di qualità solo per i prodotti commercializzati all'interno della provincia in cui ha sede il luogo di coltivazione e prima trasformazione o ad una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo previsto per il loro consumo;

b) riservare l'indicazione facoltativa di qualità alla commercializzazione in vendita diretta, ivi compresi i mercati di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007;

c) prevedere l'istituzione a cura delle regioni di un albo dei soggetti abilitati all'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità;

d) prevedere che l'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità e del relativo contrassegno per l'etichettatura sia consentita a titolo gratuito;

e) prevedere le modalità di controllo e di coordinamento dei controlli fra gli organi preposti dello stato e delle regioni, nonché le relative sanzioni in caso di inottemperanza alle disposizioni attuative dell'indicazione facoltativa di qualità.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Art. 7

7.1

CANDIANI

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «sei».

7.2

CANDIANI

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «sette».

7.3

CANDIANI

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «nove».

7.4

CANDIANI

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «dieci».

7.5

CANDIANI

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «undici».

7.6

CANDIANI

Al comma 1, sopprimere le parole: «con il Ministro della Giustizia».

7.7

LIUZZI, BONFRISCO

Al comma 1, dopo le parole: « n. 234,» aggiungere le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e».

7.8

URAS

Al comma 1, sopprimere le parole: «acquisito il parere parlamentare».

Consequentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica dettagliata, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Qualora la proroga sia concessa, i termini per l'emanazione del decreto legislativo sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione del

parere o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato».

7.9

URAS

Al comma 1, sopprimere le parole: «e della semplificazione».

7.10

COTTI

Al comma 1 sopprimere le parole: «e della semplificazione».

7.11

CANDIANI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali».

7.12

URAS

Al comma 1, sostituire le parole: «fermo restando quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n.185» con le seguenti: «nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n.185».

7.13

COTTI

Al comma 1 sostituire le parole: «fermo restando» con le seguenti: «nel rispetto di».

7.14

BATTISTA, ZELLER, LANIECE, ORELLANA

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) allo scopo di rafforzare l'efficacia e la coerenza del regime di controllo strategico delle esportazioni, garantendo un livello di sicurezza e un'adeguata trasparenza senza ostacolare la competitività e il commercio legittimo dei prodotti a duplice uso, adeguare la normativa nazionale al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, al regolamento (UE) n. 599/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, al regolamento delegato (UE) n. 1382/2014 della Commissione, del 22 ottobre 2014, nonché alle altre disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia resi esecutivi;».

7.15

LIUZZI, BONFRISCO

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «nonché alle altre disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia resi esecutivi» con le seguenti: «nonché alle altre disposizioni dell'Unione europea applicabili e agli accordi internazionali ratificati dall'Italia in materia e resi esecutivi».

7.16

BATTISTA, ZELLER, LANIECE, ORELLANA

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in modo da promuovere il rispetto della vita umana e dei diritti fondamentali dell'uomo, tutelando altresì la morale pubblica;».

7.17

ORELLANA

Al comma 2, lettere b), c) ed f), dopo le parole: «merci che potrebbero essere utilizzate», inserire le seguenti: «, anche indirettamente,».

7.18

URAS

Al comma 2 lettera c), sopprimere la parola: «determinate».

7.19**COTTI**

Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola: «determinate».

7.20**URAS**

Al comma 2 sopprimere la lettera d).

7.21**COTTI**

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

7.22**ORELLANA**

Al comma 2, lettera d) sopprimere le parole da: «, con riduzione degli oneri», a: «strumenti autorizzativi semplificati».

7.23**COTTI**

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «con riduzione degli oneri a carico delle imprese e con previsione dell'utilizzo di strumenti autorizzativi semplificati» con le seguenti: «nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n.185».

7.24**URAS**

Al comma 2, lettera e) sostituire la parola: «adottabili» con le seguenti: «da adottare».

7.25**COTTI**

Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: «adottabile» con le seguenti: «da adottare».

7.26**LIUZZI, BONFRISCO**

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «a duplice uso» con le seguenti: «a duplice uso identificati in apposito elenco allegato al decreto legislativo di cui al comma 1,».

7.27**URAS**

Al comma 2, lettera e) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «previa individuazione specifica nell'ambito dello schema di decreto trasmesso per i pareri delle Commissioni parlamentari competenti dei prodotti a duplice uso – non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428 del 2009 – da sottoporre alle procedure di cui alla presente lettera».

7.28**COTTI**

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «previa individuazione specifica, nello schema di decreto da trasmettersi per i pareri delle Commissioni parlamentari competenti, dei prodotti e tecnologie a duplice uso – non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428 del 2009 – da sottoporre alle procedure di cui alla presente lettera».

7.29**COTTI**

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «penali o amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive» con le parole: «penali e amministrative».

7.30**URAS**

Al comma 2 lettera f) sopprimere le parole: «proporzionate e dissuasive».

7.31**COTTI**

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: «, proporzionate e dissuasive».

7.32

CANDIANI

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: «si applica la semplice ammonizione scritta per il primo accertamento delle trasgressioni».

7.33

CANDIANI

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «penali o».

7.34

COTTI

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «penali o amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive» con le parole: «penali e amministrative».

7.35

URAS

Al comma 2 lettera g), sopprimere le parole: «proporzionate e dissuasive».

7.36

COTTI

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «, proporzionate e dissuasive».

7.37

CANDIANI

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «e dissuasive».

7.38

COTTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto alla lettera e) del precedente comma, il Governo, in allegato al decreto legislativo di cui al comma 1, elenca i prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009».

7.39

URAS

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto alla lettera e) il Governo in allegato al decreto legislativo di cui al comma 1, elenca i prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del Regolamento (CE) n. 428/2009».

Art. 8

8.1

LIUZZI, BONFRISCO

Al comma 1, dopo le parole: «con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» inserire le seguenti: «sentiti gli organismi nazionali di normazione UNI e CEI, le Associazioni di categoria delle imprese e dei professionisti comparativamente più rappresentative a livello nazionale e».

8.2

CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 1, dopo le parole: «acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari,» aggiungere le seguenti: «e sentite le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale».

8.3

CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «e coordinamento» aggiungere le seguenti: «e complemento».

8.4

CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) semplificazione delle procedure e calmieramento dei costi inerenti la messa a disposizione delle imprese e dei professionisti delle norme tecniche nazionali;».

8.5

CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) individuazione delle modalità di pubblicazione con cadenza annuale, da parte degli organismi nazionali di normazione, sul proprio sito *web*, di un'informativa contenente indicazioni sulle norme o prodotti di normazione di successiva adozione, di cui deve essere data comunicazione ai destinatari;».

8.6

CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) previsione di strumenti a garanzia di un'adeguata rappresentanza e di un'effettiva partecipazione di tutti i soggetti interessati, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, ai processi di normazione nazionale;».

8.7

LIUZZI, BONFRISCO

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «, compreso l'eventuale aggiornamento delle disposizioni in materia contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37».

8.8

LIUZZI, BONFRISCO

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «compreso l'eventuale aggiornamento» con le seguenti: «compresi i necessari aggiornamenti».

8.9

LIUZZI, BONFRISCO

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «l'eventuale aggiornamento» con le seguenti: «l'aggiornamento».

Art. 9

9.10

LIUZZI, BONFRISCO

Al comma 1, dopo le parole: «con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e».

9.1

CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 1, dopo le parole: «acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari», aggiungere le seguenti: «e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese della filiera di produzione e di distribuzione,».

9.2

DE PETRIS

Al comma 2 lettera a) sostituire la parola: «criteri» con le seguenti: «requisiti, criteri e incompatibilità, finalizzate all'assenza di conflitti di interesse,».

9.3

URAS, DE PETRIS

Al comma 2 lettera d) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Prevedere che tra i compiti del Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione, vi sia anche l'istituzione e l'aggiornamento, con cadenza almeno semestrale, di un elenco di prodotti e i materiali per i quali è obbligatorio il rilascio della dichiarazione di prestazione e l'applicazione della marcatura CE, e di un elenco di prodotti e materiali che hanno ricevuto la dichiarazione di prestazione e l'applicazione della marcatura CE. Entrambi gli elenchi saranno pubblicati in una sezione del sito interistituzionale del Ministero dello sviluppo economico».

9.4

CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) istituzione e gestione di un portale informatico, a cui si accede dal sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, per la raccolta e la pubblicazione di tutti i prodotti e i materiali per i quali è obbligatoria l'applicazione della marcatura CE».

9.5

CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 2, lettera f), sopprimere la parola: «anche».

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: «possano essere» con la seguente: «siano».

9.6

DE PETRIS, URAS

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) individuazione di criteri e modalità di favore per l'utilizzo materiali ecosostenibili secondo i criteri della bioedilizia, ed in particolare per materiali biocompatibili certificati, anche ai fini del rispetto dell'Allegato I, punto 7), del regolamento (UE) n. 305 del 2011, concernente l'uso sostenibile delle risorse naturali e l'uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili;».

9.7

LIUZZI, BONFRISCO

Al comma 3, dopo le parole: «per i costi di missione» inserire le seguenti: «strettamente necessari ed effettivamente documentati».

Art. 10

10.1

LIUZZI, BONFRISCO

Al comma 1, dopo le parole: «con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e».

10.2

BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 2, premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) prevedere misure di gradualità e proporzionalità delle procedure connesse all'attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014;».

10.3

BOTTICI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1. *alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «con l'obiettivo di assicurare la stabilità finanziaria attraverso la riduzione dei rischi sistemici»;*

2. *alla lettera d), sostituire le parole: «nonché i casi in cui le decisioni sono rese pubbliche» con le seguenti: «e assicurare che le decisioni di politica macroprudenziale e le loro motivazioni siano rese immediatamente pubbliche e facilmente accessibili, stabilendo che l'azione del Comitato sia fondata su regole chiare, semplici e trasparenti al fine di garantirne la piena indipendenza con procedure chiare per la segnalazione di eventuali casi di irregolarità o illeciti nell'esercizio delle sue funzioni e misure appropriate per garantire la riservatezza e la protezione dei soggetti segnalanti»;*

3. *alla lettera e), dopo la parola: «Comitato» aggiungere le seguenti: «nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, indipendenza, responsabilità e prevedendo misure efficaci per la prevenzione, l'identificazione e la gestione dei conflitti d'interesse».*

10.4

LIUZZI, BONFRISCO

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «al Comitato partecipino» inserire le seguenti: «, con un proprio rappresentante,».

10.5

LIUZZI, BONFRISCO

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «del Comitato assistano» inserire le seguenti: «, con un proprio rappresentante,».

10.6

LIUZZI, BONFRISCO

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «sono rese pubbliche» inserire le seguenti: «attraverso apposita sezione del sito internet della Banca d'Italia, raggiungibile anche dai siti internet delle istituzioni di cui alla lettera b) del presente comma».

10.7

MOLINARI, VACCIANO, DE PETRIS, BENCINI

Al comma 2, lettera e), inserire, in fine, le seguenti parole: «, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».

10.8

BOTTICI

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «COVIP e» inserire le seguenti: «l'obbligo».

10.9

BOTTICI

Al comma 2, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che deve essere sottoposta all'esame e al parere di ciascuna delle due Camere. Il Comitato è altresì tenuto a rendere conto del proprio operato ogni qual volta sia richiesto da Governo e Parlamento».

10.10

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Al comma 2, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) prevedere che il Comitato compili ogni anno dati informativi indicanti la solidità di tutti gli istituti bancari e finanziari che operano sul territorio nazionale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) riportare in maniera chiara e comprensibile per gli investitori non istituzionali dati riguardanti: il capitale sociale e le eventuali ricapitalizzazioni; il patrimonio, con particolare riguardo alla presenza di sofferenze; le valutazioni delle principali agenzie di *rating* internazionali e delle autorità di vigilanza bancarie e finanziarie nazionali ed europee; il volume di attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, inteso secondo un indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici;

2) l'attività di speculazione finanziaria ad alto rischio è definita in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di *default* con conseguente necessità di ricapitalizzazione;

3) l'indice massimo di leva finanziaria deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;

4) i titoli tossici sono intesi come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione;

5) indicare, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di solidità complessivo degli istituti bancari e finanziari secondo un punteggio crescente di rischio di sottoposizione a procedure di risoluzione o gestione della crisi con un punteggio da 1 a 10;

6) pubblicare i dati informativi di cui alla presente lettera sui siti *internet* della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IV ASS, della COVIP e dell'AGCM».

10.11

LIUZZI

Al comma 4, al secondo periodo, dopo le parole: «le amministrazioni interessate» inserire le seguenti: «con eccezione dei costi derivanti dall'attuazione di cui al comma 2, lettera e) inerenti la segreteria del Comitato che restano a carico della Banca d'Italia,».

LIUZZI, BONFRISCO

Al comma 1, dopo le parole: «con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le Associazioni degli utenti e dei consumatori e».

11.2

URAS

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) prevedere a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la gratuità sia per l'acquirente che per il venditore di tutte le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti e le rivendite di generi di monopolio statale di importo inferiore ai 100 euro, sollevando, a tal fine gli esercenti dal corrispondere ai gestori telematici degli apparecchi remoti di transazione (POS) il relativo canone di locazione. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di ripartizione degli oneri derivanti dalla disposizione di cui alla presente lettera, tra il sistema bancario e l'amministrazione finanziaria dello Stato. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri derivanti dalla presente lettera, gli enti creditizi applicano, per conto dello Stato, su ogni prelievo di contante effettuato presso i loro sportelli superiore alla somma di 2.000 euro una commissione pari all'1 per cento»;

11.3

URAS

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) prevedere, al fine di monitorare gli effetti della riduzione delle commissioni interbancarie prevista dal regolamento (UE) n. 751/2015 sulle commissioni applicate agli esercenti da parte dei prestatori di servizi di pagamento, l'istituzione di un tavolo istituzionale costituito presso la Banca d'Italia, al quale partecipano il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana, le Associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la Società Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le Imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le Associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale;».

11.4

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) apportare modifiche all'articolo 117-*bis* del decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- 1) stabilire che i contratti di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sulle somme prelevate;
- 2) stabilire che, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento;
- 3) stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto previsto nei precedenti numeri e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto;
- 4) individuare il CICR quale ente autorizzato ad adottare disposizioni applicative della presente lettera, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e autorizzato a prevedere che le presenti disposizioni si applichino ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».

11.5

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) apportare modifiche al comma 4 dell'articolo 2 della Legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, al fine di prevedere che:

- 1) il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un ottavo, cui si aggiunge:

- a) un margine di ulteriori due punti percentuali per i mutui ipotecari fondiari o edilizi, per i prestiti e i finanziamenti alle imprese e per i *leasing* immobiliari accordati alle imprese;
- b) un margine di ulteriori tre punti percentuali per ogni altro prestito, mutuo o finanziamento;
- 2) la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a sei punti percentuali».

11.6

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) apportare modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fine di prevedere di:

- 1) stabilire che le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente;
- 2) stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto previsto nel precedente numero e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto;
- 3) individuare il CICR quale ente autorizzato ad adottare disposizioni applicative della presente lettera, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e autorizzato a prevedere che le presenti disposizioni si applichino ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».

11.7

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) apportare modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fine di prevedere che le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente».

11.8

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) apportare modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fine di stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri a carico del cliente per il servizio telematico di *home banking* e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto».

11.9

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) apportare modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fine di:

- 1) prevedere che le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente;
- 2) individuare il CICR quale ente autorizzato ad adottare disposizioni applicative della presente lettera, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e autorizzato a prevedere che le presenti disposizioni si applichino ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».

11.10

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) apportare modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fine di:

- 1) stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri a carico del cliente per il servizio telematico di *home banking* e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto;
- 2) individuare il CICR quale ente autorizzato ad adottare disposizioni applicative della presente lettera, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e autorizzato a prevedere che le presenti disposizioni si applichino ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».

11.11

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

«*d-bis*) apportare modifiche al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di eliminare qualsiasi onere a carico dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dei gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza per l'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221;

d-ter) attuare la delega di cui alla lettera precedente tenendo conto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto previsto nella lettera precedente e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto;

2) individuare il CICR quale ente autorizzato ad adottare disposizioni applicative della precedente lettera, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e autorizzato a prevedere che le disposizioni ivi contenute si applichino anche ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».

11.12

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) apportare le necessarie modifiche alla legislazione vigente al fine di garantire che per gli ordini di pagamento disposti su supporto cartaceo effettuati presso la sede del prestatore di servizi di pagamento o le filiali di questo non è previsto alcun onere a carico dell'ordinante».

11.13

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO, CANDIANI

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere di applicare sanzioni amministrative pecuniarie efficaci e dissuasive qualora dall'attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) 751/2015 riguardanti il contenimento degli importi delle commissioni interbancarie dovessero derivare nuovi o maggiori oneri a carico dei clienti dei prestatori di servizi di pagamento».

11.14

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO, CANDIANI

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere di applicare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera *c*) del presente articolo qualora dall'attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) 751/2015 riguardanti il contenimento degli importi delle commissioni interbancarie dovessero derivare nuovi o maggiori oneri a carico dei clienti dei prestatori di servizi di pagamento».

11.15

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO, CANDIANI

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere vigilare di affinché sull'attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) 751/2015 riguardanti il contenimento degli importi delle commissioni interbancarie affinché non ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico dei clienti dei prestatori di servizi di pagamento».

Art. 12

12.1

LIUZZI, BONFRISCO

Al comma 1, dopo le parole: «con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le Associazioni degli utenti e dei consumatori e».

12.2

ORELLANA

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«*i-bis*) prevedere una detrazione fiscale, pari al 3 per cento del totale transato annuo, per i consumatori finali che utilizzano strumenti di pagamento elettronico per acquisti presso esercenti commerciali, con il duplice obiettivo di limitare i costi direttamente connessi all'utilizzo e alla gestione del contante e ridurre l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto».

12.3

MOLINARI, VACCIANO, DE PETRIS, BENCINI

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire le seguenti:

«*n-bis*) prevedere disposizioni transitorie e temporanee dirette ad aumentare l'immediata convenienza dell'utilizzo dei mezzi elettronici di pagamento, sia con un significativo abbattimento dei costi fissi del terminale POS che con l'abolizione delle commissioni bancarie sui pagamenti, eventualmente anche mediante forme di defiscalizzazione verso quelle categorie di esercenti che potrebbero veicolare maggiormente la diffusione di tali mezzi di pagamento e che non sono dotati degli strumenti necessari al pagamento elettronico;

n-ter) prevedere disposizioni transitorie e temporanee dirette ad aumentare l'immediata convenienza dell'utilizzo dei mezzi elettronici di pagamento da parte dei consumatori, tramite l'adozione di misure premiali sull'utilizzazione di tali sistemi di pagamento e l'intangibilità delle somme al di sotto della soglia di sopravvivenza rivenienti dalle carte di pagamento;

Conseguentemente sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Dall'attuazione del primo comma, con l'esclusione di cui alle lettere *n-bis*) e *n-ter*), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, le previsioni di cui alle lettere *n-bis*) e *n-ter*) andranno a valere, durante il tempo e nei limiti per il quale verranno stabilite, sulle misure dell'imposta fissa di bollo che, ovunque ricorrano, sono rideterminate in aumento del 10 per cento».

12.4

LIUZZI, BONFRISCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le sanzioni pecuniarie amministrative di cui al comma 1, lettera *l*) in deroga alle disposizioni previste dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, Titolo VIII, Capo VI, Art. 145, comma 9, sono interamente devolute al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni».

12.5

LIUZZI, BONFRISCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le sanzioni pecuniarie amministrative di cui al comma 1, lettera *l*) in deroga alle disposizioni previste dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, Titolo VIII, Capo VI, Art. 145, comma 9, sono devolute:

a) Per il triennio 2017-2019 nella misura del 50 per cento, ove in conformità al quadro normativo europeo sugli aiuti di Stato, al Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e per la quota restante al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

b) A decorrere dal 2020 interamente al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni».

Art. 13

13.1

LIUZZI, BONFRISCO

Al comma 1, dopo le parole: «con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le Associazioni degli utenti e dei consumatori e».

Art. 14

14.1

LIUZZI, BONFRISCO

Al comma 1, dopo le parole: «, il Governo» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le Associazioni degli utenti e dei consumatori».

14.2

BOTTICI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «senza necessità di».

14.3

BOTTICI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «la Banca d'Italia» con le seguenti: «il CICR».

14.4

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «e designare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per la vigilanza sulla tutela del consumatore al fine di garantire ai risparmiatori la conservazione di tutti i diritti previsti a legislazione vigente;».

14.5

BOTTICI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

14.6

BOTTICI

Al comma 1, lettera e), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: «e dei dati obbligatori previsti dall'articolo 4 della direttiva 2014/92/UE».

14.7

MOLINARI, VACCIANO, DE PETRIS, BENCINI

Al comma 1, lettera e), numero 2), inserire, in fine, le seguenti parole: «, anche informaticamente;».

14.8

BOTTICI

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «di confronto» aggiungere le seguenti: «gestiti dal Ministero dell'economia e delle finanze.».

14.9

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

*Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e prevedere obbligatoriamente che ogni sito *internet* sia informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché che gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto;».*

Consequentemente, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

*«g-bis) prevedere, altresì, che su ogni sito *internet* sia pubblicato l'elenco di tutti i titoli, le obbligazioni e gli strumenti finanziari emessi ed offerti dagli istituti bancari e finanziari in cui è indicato, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di rischio secondo un ordine crescente di rischio da 1 a 10;».*

14.10

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

*Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e prevedere obbligatoriamente che ogni sito *internet* sia informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché che gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto;».*

Consequentemente, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

*«g-bis) prevedere, altresì, che su ogni sito *internet* siano pubblicate le linee guida per la comprensione dei contratti bancari relativi ad ogni prodotto».*

14.11

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

*Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: «, e che obbligatoriamente ogni sito *internet* sia informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto».*

14.12

BOTTICI

Al comma 1, lettera i), numero 2, sostituire la parola: «possono» con le seguenti: «non possono». Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere le parole: «il caso di trasferimento del conto, oppure».

14.13

BOTTICI

Al comma 1, lettera i), numero 4, sostituire le parole: «nel canone annuo» con le seguenti: «nelle spese connesse di cui all'articolo 18 della direttiva 2014/92/UE».

14.14

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) stabilire l'obbligo di gratuità, per i prestatori di servizi di pagamento, per ogni tipologia di servizio informativo previsto dal presente articolo, anche qualora non previsto dalla direttiva 2014/92/UE, e stabilire che, in alcun modo, i prestatori di servizi di pagamento possono prevedere oneri di qualsiasi tipo a carico dei consumatori in compensazione dei maggiori costi sostenuti per i nuovi obblighi informativi di cui sono destinatari;».

14.15

LIUZZI, BONFRISCO

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Art. 15

15.1

LIUZZI, BONFRISCO

Al comma 1, lettera d), capoverso 2, punto 2.4), sostituire le parole: «interessi diffusi» con le parole: «interessi legittimi».

15.2

LIUZZI, BONFRISCO

Al comma 1, lettera d), capoverso 3, punto 3.1), apportare le seguenti modifiche:

a) *prima della parola: «dichiarare» premettere le seguenti: «in relazione agli obblighi di trasparenza»;*

b) *dopo le parole: «direttiva (UE) 2015/849» aggiungere le seguenti: «, qualora le informazioni detenute abbiano rilevanza ai fini dell'identificazione del titolare effettivo».*

15.3

LIUZZI, BONFRISCO

Al comma 1, lettera d), capoverso 3, punto 3.2), dopo le parole: «ottenere e conservare» inserire le seguenti: «per 10 anni dalla data di cessazione dello stato di fiduciario del trust.».

15.4

CALIENDO, AMIDEI, FLORIS

Al comma 2, lettera d), al numero 3), dopo le parole: «legge 16 ottobre 1989, n. 364», inserire le seguenti: «, quando agiscono nell'esercizio della loro attività professionale,».

15.5

CALIENDO, AMIDEI, FLORIS

Al comma 2, lettera d), al numero 4):

a) *dopo le parole: «prevedere che, per i trust,», inserire le seguenti: «le Fondazioni ed altri istituti giuridici analoghi ai trust,»;*

b) *dopo le parole: «in un'apposita sezione», inserire le seguenti: «presso il Ministero dell'economia e delle finanze, mediante la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità a un apposito modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e rese accessibili:*

1) *alle autorità competenti, senza alcuna restrizione;*

2) *alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, con le modalità e secondo i termini idonei ad assicurarne l'utilizzo per tali finalità;*

3) ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, previo espresso accreditamento e sempre che l'accesso alle informazioni non esponga il titolare effettivo a pericoli per la propria incolumità ovvero riguardi persone fisiche minori di età o altrimenti incapaci;».

15.6

CALIENDO, AMIDEI, FLORIS

Al comma 2, lettera d), sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) prevedere che i prestatori di servizi relativi a società o *trust*, diversi dai professionisti assoggettati agli obblighi ai sensi della normativa vigente e delle norme di attuazione della direttiva (UE) 2015/849:

5.1) siano registrati in un'apposita sezione del registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580;

5.2) l'iscrizione al registro ed il mantenimento della stessa sia soggetta alla verifica che i prestatori di servizi relativi a società o *trust* e i loro titolari effettivi siano provvisti di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

La locuzione «prestatore di servizi relativi a società o *trust*» si riferisce al soggetto che fornisce, a titolo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi:

a) la costituzione di società o di altri soggetti giuridici;

b) ricoprire la posizione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un'associazione o una posizione analoga nei confronti di altri soggetti giuridici oppure provvedere affinché un'altra persona ricopra tale posizione;

c) la fornitura di una sede legale, un indirizzo commerciale, postale o amministrativo e di altri servizi connessi a una società, un'associazione o qualsiasi altro soggetto giuridico o istituto giuridico;

d) ricoprire la posizione di «*trustee*» in un *trust* espresso o in un istituto giuridico analogo oppure provvedere affinché un'altra persona ricopra tale posizione;

e) esercitare il ruolo di azionista per conto di un'altra persona o provvedere affinché un'altra persona ricopra tale posizione, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente al diritto dell'Unione o a standard internazionali equivalenti;».

15.7

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 2, lettera n), dopo la parola: «GAFI», inserire le seguenti: «, del coordinamento con la disciplina di cui alla legge n. 95 del 18 giugno 2015,».

Art. 16

16.1

LIUZZI, BONFRISCO

Al comma 1, dopo le parole: «il Governo» inserire le seguenti: «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

16.2

FATTORI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per mezzo dei biocarburanti» aggiungere le seguenti: «, provenienti da processi di trattamento aerobico,».

Art. 17

17.1

LIUZZI, BONFRISCO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «il Governo» inserire le seguenti: «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

17.2

FATTORI

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «sufficiente» con le seguenti: «di sei mesi».

Art. 18

18.1

CROSIO, CANDIANI

Al comma 1 premettere le seguenti parole: «Per garantire che l'equipaggiamento marittimo sia conforme alle norme di sicurezza previste dagli strumenti internazionali applicabili, comprese le pertinenti norme di prova, al fine di assicurare che l'equipaggiamento conforme a detti requisiti possa circolare liberamente nel mercato interno ed essere installato a bordo di navi battenti bandiera di qualsiasi Stato membro».

18.2

CROSIO, CANDIANI

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Al fine di migliorare la sicurezza in mare e prevenire l'inquinamento marino mediante l'applicazione uniforme dei pertinenti strumenti internazionali relativi all'equipaggiamento marittimo da installare a bordo delle navi UE e di garantire la libera circolazione di tale equipaggiamento all'interno dell'Unione».

18.3

CROSIO, CANDIANI

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Al fine di migliorare la sicurezza in mare e prevenire l'inquinamento marino mediante l'applicazione uniforme dei pertinenti strumenti internazionali relativi all'equipaggiamento marittimo da installare a bordo delle navi».

18.4

CROSIO, CANDIANI

Al comma 1, dopo le parole: «24 dicembre 2012, n. 234» inserire le seguenti parole: «installato a bordo delle navi UE».

18.5

CROSIO, CANDIANI

Al comma 1, dopo le parole: «24 dicembre 2012, n. 234» inserire le seguenti parole: «anche per vigilare sulle condizioni per l'apposizione del marchio di conformità».

18.6

CROSIO, CANDIANI

Al comma 1, dopo le parole: «alla direttiva» inserire le seguenti parole: «in materia di obblighi degli operatori economici del settore».

18.7

CROSIO, CANDIANI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nell'ambito del quadro regolamentare internazionale per la sicurezza marittima».

18.8

CROSIO, CANDIANI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «per definire dettagliate norme di efficienza e di prova per l'equipaggiamento marittimo».

18.9

CROSIO, CANDIANI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, intervenendo anche sugli organismi di valutazione della conformità».

18.10

CROSIO, CANDIANI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «intervenendo anche in materia di vigilanza del mercato dell'Unione».

Art. 19

19.1

LIUZZI, BONFRISCO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

19.2

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «punito» inserire le seguenti: «, in caso di condanna, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

19.3

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «punito» inserire le seguenti: «, in caso di condanna, con il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione».

19.4

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «sei mesi e non superiore nel massimo a tre anni» con le seguenti: «tre anni e non superiore nel massimo a sei anni».

19.5

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «temporanea» con la seguente: «perpetua».

19.6

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «temporanea» con le seguenti: «minima di dieci anni».

19.7

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «duecento quote e non superiore a seicento quote» con le seguenti: «trecento quote e non superiore a novecento quote».

19.8

CANDIANI, STEFANI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «duecento quote» con le seguenti: «duecentocinquanta quote».

19.9

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e con l'interdizione dall'esercizio dell'attività nei consigli di amministrazione per un periodo minimo di cinque anni».

19.10

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) prevedere che, in caso di condanna, la persona giuridica non possa partecipare a bandi pubblici per dieci anni».

Art. 20

20.1

LIUZZI, BONFRISCO

Al comma 1, dopo le parole: «il Governo» inserire le seguenti: «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

20.2

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «il Governo» sono aggiunte le seguenti: «provvede ad abrogare espressamente tutte le disposizioni di legge che stabiliscano un monopolio per la gestione dei diritti d'autore e».

Conseguentemente, sostituire le parole: «Società italiana degli autori e editori», ovunque ricorrano, con le seguenti: «gli organismi di gestione collettiva».

20.3

ICHINO, PUPPATO, FUCKSIA, GIBIINO, LANIECE, LIUZZI, MANCUSO, PELINO, STEFANO, COMPAGNONE, DALLA ZUANNA, D'ADDA, DI GIORGI, FAVERO, IDEM, LANZILLOTTA, MARAN, SCALIA, SOLLO, SUSTA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1. alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) stabilire che i titolari dei diritti possano affidare la gestione dei propri diritti, delle categorie di diritti o di tipi di opere e di altri materiali protetti a uno o più organismi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 della direttiva 2014/26/UE liberamente scelti, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento proprio o dell'organismo medesimo, e che comunque operano secondo le modalità e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa nazionale ai sensi del presente articolo;»;

2. *alla lettera m)*, *sostituire le parole*: «degli altri organismi di gestione collettiva» *con le seguenti*: «degli organismi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 della direttiva 2014/26/UE» e *sostituire le parole da*: «, della relazione» *fino a*: «gestione collettiva» *con le seguenti*: «e della relazione di trasparenza annuale per gli organismi di gestione collettiva nonché, per quelli»;

3. *dopo la lettera m)*, *inserire le seguenti*:

m-bis) garantire che gli organismi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 della direttiva 2014/26/UE e gli utilizzatori conducano in buona fede le negoziazioni per la concessione di licenze sui diritti;

m-ter) prevedere che gli organismi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 della direttiva 2014/26/UE siano obbligati a mettere a disposizione dei titolari dei diritti cui abbiano attribuito proventi o effettuato pagamenti, con cadenza almeno annuale, le informazioni concernenti la gestione dei propri diritti;

m-quater) assicurare procedure che consentano ai titolari dei diritti, agli utilizzatori, agli organismi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 della direttiva 2014/26/UE e ad altre parti interessate di notificare alle autorità competenti, designate a tal fine, attività o circostanze che, a loro avviso, costituiscono una violazione delle disposizioni adottate ai sensi del presente articolo, al fine di imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive».

20.4

ICHINO, PUPPATO, FUCKSIA, GIBIINO, LANIECE, LIUZZI, MANCUSO, PELINO, STEFANO, COMPAGNONE, DALLA ZUANNA, D'ADDA, DI GIORGI, FAVERO, IDEM, LANZILLOTTA, MARAN, SCALIA, SOLLO, SUSTA

Al comma 1, lettera a), *premettere la seguente*:

«0a) stabilire che i titolari dei diritti possano affidare la gestione dei propri diritti, delle categorie di diritti o di tipi di opere e di altri materiali protetti a uno o più organismi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 della direttiva 2014/26/UE liberamente scelti, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento proprio o dell'organismo medesimo, e che comunque operano secondo le modalità e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa nazionale ai sensi del presente articolo;».

20.5

ICHINO, PUPPATO, FUCKSIA, GIBIINO, LANIECE, LIUZZI, MANCUSO, PELINO, STEFANO, COMPAGNONE, DALLA ZUANNA, D'ADDA, DI GIORGI, FAVERO, IDEM, LANZILLOTTA, MARAN, SCALIA, SOLLO, SUSTA

Al comma 1, lettera a), *premettere la seguente*:

«0a) stabilire che i titolari dei diritti possano affidare la gestione dei propri diritti, delle categorie di diritti o di tipi di opere e di altri materiali protetti a uno o più organismi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 della direttiva 2014/26/UE, liberamente scelti;».

20.6

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, alla lettera a), *premettere le seguenti*:

0a) garantire ai titolari dei diritti d'autore una effettiva libertà di scelta dell'organismo di gestione collettiva o ente di gestione indipendente al quale affidare la intermediazione dei propri diritti previa liberalizzazione dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore;

0a-bis) garantire la disponibilità da parte degli organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti di adeguati standard di trasparenza ed efficienza, comunque non inferiori a quelli previsti dalla direttiva 2014/26/UE ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;

0a-ter) vietare agli organismi di gestione collettiva e agli enti di gestione indipendente di imporre ai titolari dei diritti qualsivoglia obbligo che non sia oggettivamente necessario per la gestione e protezione dei loro diritti ed interessi;

0a-quater) garantire ai titolari dei diritti la facoltà di conferire mandato, a organismi di gestione collettiva o ad enti di gestione indipendenti, a gestire i propri diritti d'autore, anche limitatamente a talune categorie di diritti, tipi di opere, forme di utilizzo o territori e vietare agli

organismi di gestione collettiva ed agli enti di gestione indipendenti, a meno che non abbiano ragioni oggettivamente giustificate, di rifiutare il mandato del titolare dei diritti, sempre che la sua esecuzione rientri nel proprio ambito di attività;

Oa-quinquies) garantire ai titolari dei diritti il diritto di revocare o limitare – a talune categorie di diritti, tipi di opere, forme di utilizzo o territori – il mandato conferito ad un organismo di gestione collettiva o ad un ente di gestione indipendente e garantire che tale diritto possa essere esercitato con un preavviso non superiore a sei mesi;

Oa-sexies) assicurare ai titolari dei diritti il diritto di gestire direttamente i propri diritti, anche tramite ricorso a licenze di tipo *creative commons*, previo eventuale assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti nel mandato conferito all'organismo di gestione collettiva o all'ente di gestione indipendente;

Oa-septies) prevedere l'obbligo per gli organismi di gestione collettiva e per gli enti di gestione indipendente di pubblicare *on line* e mantenere costantemente aggiornato, in formato aperto, il proprio repertorio con indicazione dei dati relativi alle opere, categorie di diritti e utilizzazione nonché territori cui si riferiscono i mandati loro conferiti e le condizioni economiche e contrattuali per l'utilizzazione di ciascuno dei diritti d'autore da loro gestiti e di consentire agli utilizzatori, sempre *on line*, il perfezionamento dei contratti di licenza ed il pagamento dei relativi compensi;

Oa-octies) prevedere che lo statuto di ogni organismo di gestione collettiva stabilisca adeguati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei suoi membri al processo decisionale dell'organismo e che la rappresentanza delle diverse categorie di membri nel processo decisionale sia equa ed equilibrata così da garantire che i titolari dei diritti possano partecipare al processo decisionale relativamente alla gestione dei diritti sui diversi tipi di opere di cui sono titolari;

Oa-nonies) prevedere che gli organismi di gestione collettiva istituiscano ed applichino procedure tali da evitare conflitti di interesse e, qualora non sia possibile evitare tali conflitti, procedure volte a individuare, gestire, controllare e renderli pubblici in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi collettivi dei titolari dei diritti che l'organismo rappresenta;

Oa-decies) stabilire che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti gestiscono le entrate derivanti dalla gestione dei diritti separatamente da quelle di natura finanziaria e/o derivanti da qualsiasi altra attività e che i proventi diversi da quelli derivanti dai servizi di gestione dei diritti non possano, in nessun caso, superare, in ciascun esercizio finanziario, quelli derivanti dai servizi di gestione;

Oa-undecies) stabilire che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti distribuiscano regolarmente e con la necessaria diligenza gli importi dovuti ai titolari dei diritti che hanno loro conferito mandato, provvedendovi entro e non oltre nove mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti;

Oa-duodecies) prevedere che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti ripartiscono gli importi dovuti ai titolari dei diritti su base analitica ovvero sulla base delle singole utilizzazioni delle opere salvo quando ciò non risulti oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso in ragione delle peculiarità della forma di utilizzazione e dello stato della tecnica;

Oa-terdecies) vietare agli organismi di gestione collettiva e agli enti di gestione indipendenti di operare qualsivoglia discriminazione tra i titolari dei diritti che ad essi abbiano conferito mandato direttamente e i titolari dei diritti di cui gestiscono i diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza, in particolare per quanto concerne le tariffe applicabili, le spese di gestione nonché le condizioni per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione di tali proventi;

Oa-quaterdecies) prevedere l'obbligo per gli organismi di gestione collettiva e per gli enti di gestione indipendente di basare le condizioni di concessione delle licenze su criteri oggettivi, in particolare per quanto concerne la tariffazione, ed in modo che tengano conto oltre che del valore economico dei diritti anche delle condizioni di mercato nel quale operano gli utilizzatori in modo da garantire la massimizzazione della circolazione dei diritti sulle opere senza sacrificio dei diritti e degli interessi dei titolari dei diritti;

Oa-quinquiesdecies) prevedere che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendente che concedano licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *on line* debbano disporre di idonea capacità tecnica e organizzativa per trattare per via elettronica, in modo efficiente e trasparente, i dati necessari alla gestione di tali licenze, anche ai fini di identificare il repertorio e controllarne l'uso, fatturare agli utilizzatori, riscuotere i proventi dei diritti e distribuire gli importi dovuti ai titolari dei diritti».

Consequentemente, sostituire le parole: «Società italiana degli autori e editori», *ovunque ricorrono, con le seguenti:* «gli organismi di gestione collettiva».

20.7

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

«0a) liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva 2014/26/UE ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;

0a-bis) abrogare espressamente le disposizioni di legge che stabiliscano un monopolio per la gestione dei diritti d'autore;

0a-ter) favorire la nascita e lo sviluppo di nuovi organismi di gestione collettiva;

0a-quater) sostenere la possibilità per i titolari di scegliere liberamente l'organismo di gestione collettiva, la parità di trattamento delle categorie di titolari di diritti e l'equa distribuzione delle *royalty* anche per favorire un'ampia diffusione delle licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *on line*».

Consequentemente, sostituire le parole: «Società italiana degli autori e editori», ovunque ricorrano, con le seguenti: «gli organismi di gestione collettiva».

20.8

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) stabilire che il titolare dei diritti è libero di affidarne la gestione, anche limitata a talune categorie di diritti o di opere, ad un organismo di gestione collettiva di propria scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti».

20.9

MONTEVECCHI, CRIMI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;».

Consequentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«o) assicurare ai titolari dei diritti la gestione autonoma degli stessi, anche tramite ricorso a licenze di tipo *creative commons*, previo eventuale assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti nel mandato conferito all'organismo di gestione collettiva o all'ente di gestione indipendente».

20.10

MONTEVECCHI, CRIMI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;».

20.11

CANDIANI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse».

20.12

CANDIANI

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «assicurare» con le seguenti: «accertare, attraverso gli organismi competenti».

20.13

CANDIANI

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «assicurare» con la seguente: «accertare».

20.14

FUCKSIA, BENCINI

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «Società italiana degli autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva» con le seguenti: «organismi di gestione collettiva».

20.15

FUCKSIA, BENCINI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

«a-bis) assicurare che i titolari dei diritti abbiano diritto di autorizzare un organismo di gestione collettiva di loro scelta a gestire i diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, per i territori di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti;

a-ter) assicurare che i titolari dei diritti abbiano il diritto di concedere licenze per l'uso non commerciale di diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta;

a-quater) assicurare che i titolari dei diritti abbiano il diritto di ritirare l'autorizzazione di gestire diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti da loro concessa a un organismo di gestione collettiva o di revocare a un organismo di gestione collettiva diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, per i territori di loro scelta;

a-quiquest) assicurare che gli organismi di gestione collettiva consentano ai titolari dei diritti che hanno con essi un rapporto-giuridico diretto, in forza della legge o in base a una cessione dei diritti, una licenza o qualsiasi altro accordo contrattuale, ma che non sono loro membri di godere di un trattamento non discriminatorio».

20.16

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

«c-bis) garantire che i diritti dei titolari di diritti siano indicati nello statuto o nelle condizioni di adesione dell'organismo di gestione collettiva;

c-ter) prevedere che i titolari dei diritti abbiano il diritto di autorizzare un organismo di gestione collettiva di loro scelta a gestire i diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, per i territori di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti;

c-quater) prescrivere che i titolari dei diritti abbiano il diritto di concedere licenze per l'uso non commerciale di diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta;

c-quinquest) garantire che i titolari dei diritti abbiano il diritto di ritirare l'autorizzazione di gestire diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti da loro concessa a un organismo di gestione collettiva o di revocare a un organismo di gestione collettiva diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, per i territori di loro scelta, con un ragionevole preavviso non superiore a sei mesi, specificando che l'organismo di gestione collettiva possa decidere che tale ritiro o revoca produca effetti soltanto alla fine dell'esercizio finanziario;

c-sexies) stabilire che in caso di somme dovute a un titolare dei diritti per atti di sfruttamento che si sono verificati prima del ritiro dell'autorizzazione o della revoca dei diritti, o in base a una licenza concessa prima dell'eventuale ritiro o revoca, il titolare conservi i diritti di cui agli articoli 12, 13, 18, 20, 28 e 33 della direttiva 2014/26/UE;

c-septies) assicurare che agli organismi di gestione collettiva non sia consentito restringere l'esercizio dei diritti di cui ai paragrafi 4 e 5 della direttiva 2014/26/UE, esigendo, quale condizione per l'esercizio di tali diritti, che la gestione dei diritti o delle categorie di diritti o del tipo di opere e altri materiali protetti oggetto del ritiro o della revoca sia affidata ad altri organismi di gestione collettiva;

c-octies) prescrivere che qualora un titolare dei diritti autorizzi un organismo di gestione collettiva a gestire i suoi diritti, egli dia il suo consenso specifico per ogni diritto o categoria di diritti o tipo di opere e altri materiali protetti che l'organismo di gestione collettiva è autorizzato a gestire, nonché che qualsiasi consenso di questo tipo sia espresso in forma scritta;

c-nonies) sancire che l'organismo di gestione collettiva prima di ottenere il consenso per gestire qualsiasi diritto o categoria di diritti o tipo di opere e altri materiali protetti sia tenuto ad informare i titolari dei diritti dei loro diritti a norma dei paragrafi da 1 a 7 della direttiva 2014/26/UE, nonché di qualsiasi condizione applicabile al diritto di cui al paragrafo 3 della direttiva 2014/26/UE».

20.17**LIUZZI, BONFRISCO**

Al comma 1, alla lettera d), dopo la parola: «prescrivere» aggiungere le seguenti: «, in attuazione dell'articolo 8 della direttiva 2014/26/UE,».

20.18**CANDIANI**

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «nove mesi» con le seguenti: «tre mesi».

20.19**CANDIANI**

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «nove mesi» con le seguenti: «sei mesi».

20.20**LIUZZI, BONFRISCO**

Al comma 1, alla lettera f), dopo le parole: «collettiva ripartiscano» aggiungere le seguenti: «, ciascuno per proprio conto,».

20.21**CANDIANI**

Al comma 1, lettera f), sopprimere le seguenti parole: «quanto più possibile».

20.22**CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA**

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire le seguenti:

«*f-bis*) stabilire che solo gli importi dovuti ai titolari dei diritti siano considerati non distribuibili solo nel caso in cui siano trascorsi tre anni a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti, e a condizione che gli organismi di gestione collettiva abbiano adottato tutte le misure necessarie per identificare e localizzare i titolari dei diritti;

f-ter) per le finalità di cui al comma precedente, prevedere che gli organismi di gestione collettiva adottino tutte le misure necessarie per identificare e localizzare i titolari dei diritti, assicurando che gli organismi di gestione collettiva mettano a disposizione le informazioni sulle opere o altri materiali protetti per i quali uno o più titolari dei diritti non sono stati identificati o localizzati:

a) ai titolari dei diritti che rappresentano o alle entità che rappresentano titolari dei diritti, qualora

tali entità siano membri di un organismo di gestione collettiva;

b) a tutti gli organismi di gestione collettiva con cui hanno concluso accordi di rappresentanza;

f-quater) sancire che le informazioni di cui al comma precedente includano, qualora disponibili, almeno:

a) il titolo dell'opera o altro materiale protetto;

b) il nome del titolare dei diritti;

c) il nome dell'editore o produttore pertinente;

d) qualsiasi altra informazione rilevante disponibile che potrebbe contribuire all'identificazione del titolare dei diritti.

f-quinquies) stabilire che ove le misure di cui al comma precedente non producano i risultati attesi, gli organismi di gestione collettiva mettano tali informazioni a disposizione del pubblico al più tardi un anno dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti».

20.23**FUCKSIA, BENCINI**

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«*f-bis*) prevedere, per gli organismi di gestione collettiva, l'obbligo di pubblicare sul proprio sito internet tutte le informazioni idonee ad identificare e localizzare i titolari dei diritti i cui importi possono essere distribuiti. Gli importi non distribuibili e la loro destinazione deve essere decisa dall'assemblea dei membri degli organismi di gestione collettiva;».

20.24**CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA**

Al comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) stabilire che gli organismi di gestione collettiva non siano in nessun caso autorizzati a usare i proventi dei diritti o le entrate derivanti dall'investimento di tali proventi per fini diversi dalla distribuzione ai titolari dei diritti, salvo qualora sia consentito detrarre o compensare le proprie spese di gestione in conformità con una decisione adottata a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, lettera d), della direttiva 2014/26/UE, o utilizzare i proventi dei diritti o altre entrate derivanti dall'investimento di tali proventi in conformità con una decisione adottata a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2014/26/UE».

Conseguentemente, all'articolo 71-octies, della legge 22 aprile 1941, n. 633, abrogare il comma 3-bis.

20.25

AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) prevedere che gli utilizzatori siano obbligati a presentare alla Società italiana autori ed editori ed agli altri organismi di gestione collettiva, nel rispetto dei tempi concordati con gli organismi di gestione collettiva, rapporti periodici di utilizzo accurati, redatti sulla base delle informazioni in loro possesso e predisposti sulla base di un modello tipizzato, relativamente alle utilizzazioni oggetto delle licenze;».

20.26

CROSIO, CANDIANI

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) prevedere che gli utilizzatori siano obbligati a presentare alla Società italiana autori ed editori ed agli altri organismi di gestione collettiva, nel rispetto dei tempi concordati con gli organismi di gestione collettiva, rapporti periodici di utilizzo accurati, redatti sulla base delle informazioni in loro possesso e predisposti sulla base di un modello tipizzato, relativamente alle utilizzazioni oggetto delle licenze;».

20.27

AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

20.28

CROSIO, CANDIANI

Sopprimere la lettera h).

20.29

CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) riformare l'attività della Società italiana degli autori ed editori fissando precisi principi di trasparenza nell'accesso, stabilendo il divieto di assunzioni di persone legate da vincoli di parentela con dirigenti e personale dipendente dell'ente, privilegiando sistemi di assunzione su base degli attuali contratti di lavoro, con divieto di stipulare micro accordi con condizioni di privilegio, parametrando gli stipendi di dirigenti e dipendenti a criteri di mercato, con divieto assoluto di automatismi retributivi, eliminando qualsivoglia indennità, gratifica, franchigia e giorni di ferie aggiuntivi;».

20.30

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, alla lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo procedure in base alle quali ciascuna delle persone che gestiscono l'attività dell'organismo di gestione collettiva trasmetta annualmente una dichiarazione individuale all'assemblea generale dei membri, che contenga una dichiarazione su qualsiasi conflitto effettivo o potenziale tra gli interessi personali e quelli dell'organismo di gestione collettiva o tra gli obblighi verso l'organismo di gestione collettiva e i doveri nei confronti di qualsiasi altra persona fisica o giuridica».

20.31

MONTEVECCHI

Al comma 1 sopprimere la lettera l).

20.32

MONTEVECCHI

Al comma 1 sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) prevedere forme di corresponsione dei diritti d'autore da parte degli organizzatori di spettacoli dal vivo con meno di cento partecipanti in favore dei giovani esordienti titolari di diritti d'autore e diritti connessi, nonché in caso di eventi o ricorrenze particolari individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che ricomprendano l'esclusiva quota parte dei diritti spettanti all'artista al netto di eventuali oneri».

20.33

BLUNDO

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) prevedere forme di riduzione o di esenzione parziale, dalla corresponsione dei diritti d'autore e di diritti connessi riconosciute a organizzatori di spettacoli dal vivo, sotto la loro responsabilità, con meno di cento partecipanti, ovvero con giovani esordienti titolari di diritti d'autore o di diritti connessi».

20.34

BLUNDO

Al comma 1 lettera l) apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo le parole: «di esenzione» aggiungere le seguenti: «parziale,»;*
- b) *dopo le parole: «spettacoli dal vivo» aggiungere le seguenti: «, sotto la loro responsabilità,»;*
- c) *sopprimere le parole da: «,nonché in caso di eventi» fino alla fine della lettera.*

20.35

CANDIANI

Al comma 1, comma 1, lettera l), sostituire le parole: «cento partecipanti» con le seguenti: «duecento partecipanti».

20.36

FUCKSIA, BENCINI

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) prevedere specifiche disposizioni che assicurino che le persone che gestiscono le attività degli organismi di gestione collettiva operino nel rispetto delle disposizioni sul conflitto di interesse, in maniera sana, prudente e appropriata».

20.37

ICHINO, PUPPATO, FUCKSIA, GIBIINO, LANIECE, LIUZZI, MANCUSO, PELINO, STEFANO, COMPAGNONE, DALLA ZUANNA, D'ADDA, DI GIORGI, FAVERO, IDEM, LANZILLOTTA, MARAN, SCALIA, SOLLO, SUSTA

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente: «m-bis) prevedere che all'Autorità garante della concorrenza e del mercato sia attribuito il compito di vigilare sul rispetto della direttiva 2014/26/UE e della normativa nazionale adottata ai sensi del presente articolo, da parte degli organismi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 e sulle condizioni di effettiva concorrenza nel settore, anche imponendo sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le eventuali violazioni commesse e ad essa notificate».

20.38

LIUZZI, BONFRISCO

Al comma 1, premettere alla lettera n), la seguente:

«0n) al fine di rendere affettivi i principi di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e sulla base delle esigenze rappresentate dal mercato, affidare il ruolo di vigilanza all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287;».

20.39

CROSIO, CANDIANI

Sostituire la lettera n) con la seguente:

«n) determinare, in conformità alle disposizioni della direttiva 2014/26/UE e sulla base delle esigenze rappresentate dal mercato, i requisiti minimi necessari per le imprese che intendono svolgere attività di intermediazione dei diritti connessi, ridefinendo anche quelli attualmente stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 39, comma 3, del decreto-

legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevedendone la conseguente riforma».

20.40

AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, alla lettera n), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la parola: «ridefinire» con la parola: «determinare»;*

b) *prima delle parole: «attualmente stabiliti dall'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 39, comma 3 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27», inserire le seguenti: «ridefinendo anche quelli».*

20.41

BLUNDO

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «direttiva 2014/26/UE» aggiungere le seguenti: «, in particolare con la necessità di aggregare gli organismi di gestione collettiva».

20.42

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «requisiti minimi necessari», sono aggiunte le seguenti: «per gli organismi di gestione collettiva e».

20.43

AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) prevedere l'obbligo per la Società italiana autori ed editori e per gli altri organismi di gestione collettiva di pubblicare sui propri siti internet e mantenere costantemente aggiornati, in formato aperto, l'elenco dei propri mandanti, i propri repertori con specifica indicazione dei dati relativi alle opere, alle registrazioni ed agli artisti interpreti esecutori, categorie di diritti e utilizzazione nonché territori cui si riferiscono i mandati loro conferiti e le condizioni economiche e contrattuali per l'utilizzazione dei diritti d'autore da loro gestiti, anche attraverso l'istituzione di una banca dati unica;».

20.44

CROSIO, CANDIANI

Dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) prevedere l'obbligo per la Società italiana autori ed editori e per gli altri organismi di gestione collettiva di pubblicare sui propri siti internet e mantenere costantemente aggiornati, in formato aperto, l'elenco dei propri mandanti, i propri repertori con specifica indicazione dei dati relativi alle opere, alle registrazioni ed agli artisti interpreti esecutori, categorie di diritti e utilizzazione nonché territori cui si riferiscono i mandati loro conferiti e le condizioni economiche e contrattuali per l'utilizzazione dei diritti d'autore da loro gestiti, anche attraverso l'istituzione di una banca dati unica».

20.45

AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) prevedere l'obbligo per Società italiana autori ed editori e per gli altri organismi di gestione collettiva di: (i) condurre in buona fede le negoziazioni con gli utilizzatori; (ii) basare le condizioni di concessione delle licenze su criteri oggettivi e non discriminatori; (iii) applicare tariffe relative a diritti esclusivi e a diritti al compenso ragionevoli in rapporto, tra l'altro, al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e che tengono conto della natura e della portata dell'uso delle opere e di altri materiali protetti, nonché del valore economico del servizio fornito dall'organismo di gestione collettiva, dello sviluppo del mercato nel quale opera ciascun utilizzatore, e delle peculiarità di ogni utilizzatore. Prevedere che le disposizioni di cui alla presente lettera si applichino anche alle negoziazioni tra organismi di gestione collettiva in vista della conclusione di licenze (anche reciproche) sui repertori amministrati da tali organismi, così da favorire lo scambio di tali repertori tra gli organismi di gestione collettiva su base non solo multi-territoriale ma anche nazionale;».

20.46

CROSIO, CANDIANI

Dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) prevedere l'obbligo per Società italiana autori ed editori e per gli altri organismi di gestione collettiva di:

1) condurre in buona fede le negoziazioni con gli utilizzatori;

2) basare le condizioni di concessione delle licenze su criteri oggettivi e non discriminatori;

3) applicare tariffe relative a diritti esclusivi e a diritti al compenso ragionevoli in rapporto, tra l'altro, al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e che tengono conto della natura e della portata dell'uso delle opere e di altri materiali protetti, nonché del valore economico del servizio fornito dall'organismo di gestione collettiva, dello sviluppo del mercato nel quale opera ciascun utilizzatore, e delle peculiarità di ogni utilizzatore. Prevedere che le disposizioni di cui alla presente lettera o) si applichino anche alle negoziazioni tra organismi di gestione collettiva in vista della conclusione di licenze (anche reciproche) sui repertori amministrati da tali organismi, così da favorire lo scambio di tali repertori tra gli organismi di gestione collettiva su base non solo multi-territoriale ma anche nazionale».

20.47

AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) prevedere che la Società italiana autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva istituiscano ed applichino procedure tali da evitare conflitti di interesse».

20.48

CROSIO, CANDIANI

Dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) prevedere che la Società italiana autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva istituiscano ed applichino procedure tali da evitare conflitti di interesse».

20.49

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) prevedere l'obbligo di comunicazione, da parte degli organismi di gestione collettiva, delle informazioni relative ai diritti dei titolari dei diritti, con particolare riferimento alla comunicazioni necessarie al fine di favorire la migliore e più celere ripartizione dei compensi dovuti ai singoli aventi diritto».

20.50

FUCKSIA, BENCINI

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) prevedere politiche e campagne di informazione rivolte ai titolari dei diritti idonee al raggiungimento della piena consapevolezza e conoscenza dei loro diritti e dell'ammontare degli importi derivanti;

n-ter) assicurare che il Governo adotti le misure necessarie ad assicurare che gli organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *on line* abbiano capacità sufficienti per trattare per via elettronica, in modo efficiente e trasparente, i dati necessari per la gestione di tali licenze, anche ai fini di identificare il repertorio e controllarne l'uso, per fatturare agli utilizzatori, per riscuotere i proventi dei diritti e per distribuire gli importi dovuti ai titolari dei diritti;

n-quater) abrogare espressamente le disposizioni di legge e/o di regolamento che riconoscono in via esclusiva alla Società Italiana degli Autori ed Editori l'attività di intermediazione sotto ogni forma, diretta e/o indiretta, dei diritti di sfruttamento delle opere tutelate ovvero dei diritti di rappresentazione, esecuzione, recitazione, radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica, ed in particolare le norme contenute nella legge 633/19411;».

20.51

LIUZZI, BONFRISCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 2016
196^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE REFERENTE

(2345) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il **PRESIDENTE** informa che, in attesa dell'esame degli emendamenti da parte della Commissione Bilancio, e della eventuale presentazione di subemendamenti alle proposte modificative presentate al disegno di legge in titolo, si procede all'illustrazione dei medesimi emendamenti ed ordini del giorno.

Gli ordini del giorno G/2345/1/14, G/2345/2/14, G/2345/3/14, G/2345/4/14, G/2345/5/14, G/2345/6/14 e G/2345/7/14 sono considerati come illustrati.

Il senatore **ORELLANA** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l'ordine del giorno G/2345/8/14, spiegando che esso, tra l'altro, mira a responsabilizzare il Governo, al quale viene richiesta la garanzia del rispetto dei diritti umani nella disciplina della normativa nazionale relativa alle tecnologie a duplice uso.

Vengono considerati illustrati anche gli ordini del giorno G/2345/9/14, G/2345/10/14, G/2345/11/14 e G/2345/12/14.

Il senatore **ORELLANA** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l'ordine del giorno G/2345/13/14 che sottolinea l'esigenza di incentivare la diffusione dei pagamenti elettronici e della moneta digitale.

Gli ordini del giorno G/2345/14/14, G/2345/15/14, G/2345/16/14, G/2345/17/14, G/2345/18/14, G/2345/19/14, G/2345/20/14, G/2345/21/14, G/2345/22/14 e G/2345/23/14 sono dati per illustrati.

Il **PRESIDENTE** avverte che si passa all'illustrazione degli emendamenti.

Tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 1, 3, 4, 5 e 7 sono dati per illustrati.

Il senatore **ORELLANA** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dichiara di ritirare gli emendamenti 7.17 e 7.22.

Tutte le proposte emendative riguardanti gli articoli 8, 9 e 10 sono considerate come illustrate, salvo la proposta 10.7, che è brevemente illustrata dal senatore **MOLINARI** (*Misto*), il quale, con la medesima, auspica che la Banca d'Italia svolga il ruolo di guida delle politiche macroprudenziali d'intesa, però, con il Ministero dello sviluppo economico.

Tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 11 sono considerati come illustrati.

I senatori **ORELLANA** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e **MOLINARI** (*Misto*) illustrano, rispettivamente, gli emendamenti 12.2 e 12.3, mentre i restanti emendamenti all'articolo 12 sono dati per illustrati.

Tutti gli emendamenti agli articoli 13 e 14 sono considerati come illustrati, salvo l'emendamento 14.7 di cui da conto brevemente il senatore **MOLINARI** (*Misto*) .

Tutti gli emendamenti all'articolo 15 vengono considerati illustrati, salvo l'emendamento 15.7 su cui si sofferma il senatore **MOLINARI** (*Misto*) .

Tutte le proposte modificative riferite agli articoli 17 e 18 sono date per illustrate.

Il senatore **MOLINARI** (*Misto*) illustra congiuntamente gli emendamenti 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.9 e 19.10, laddove gli emendamenti 19.1 e 19.8 sono dati per illustrati.

Tutti i restanti emendamenti all'articolo 20 vengono dati per illustrati.

Conclusa l'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, il **PRESIDENTE**, quindi, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo.

La seduta termina alle ore 13,35.

SENATO DELLA REPUBBLICA

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)
GIOVEDÌ 9 GIUGNO 2016
197^a Seduta

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 14,00.

IN SEDE REFERENTE

(2345) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il **PRESIDENTE** comunica che, allo scadere del previsto termine di presentazione, risultano pervenuti sei subemendamenti, da ritenersi ammissibili ai sensi del Regolamento e della prassi consolidata, che vengono allegati all'odierno resoconto ed inviati alla Commissione bilancio per l'espressione del relativo parere.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,05.

SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2345

Art. 5

5.12/1

AMIDEI

Sostituire le parole da: «"obbligatoria in etichetta"» fino alla fine, con le seguenti: «"obbligatoria nell'etichetta» aggiungere le seguenti: «dell'origine degli ingredienti principali dell'alimento, del luogo di produzione,"».

Art. 20

20.3/1

MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

All'emendamento 20.3 sostituire il punto 1 con il seguente:

«1. Alla lettera a) premettere le seguenti:

"0a) garantire ai titolari dei diritti d'autore una effettiva libertà di scelta dell'organismo di gestione collettiva o ente di gestione indipendente al quale affidare la intermediazione dei propri diritti previa liberalizzazione dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore;

0a-bis) garantire la disponibilità da parte degli organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti di adeguati standard di trasparenza ed efficienza, comunque non inferiori a quelli previsti dalla direttiva 2014/26/UE ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;

0a-ter) vietare agli organismi di gestione collettiva e agli enti di gestione indipendente di imporre ai titolari dei diritti qualsivoglia obbligo che non sia oggettivamente necessario per la gestione e protezione dei loro diritti ed interessi;

0a-quater) garantire ai titolari dei diritti la facoltà di conferire mandato, a organismi di gestione collettiva o ad enti di gestione indipendenti, a gestire i propri diritti d'autore, anche limitatamente a talune categorie di diritti, tipi di opere, forme di utilizzo o territori e vietare agli organismi di gestione collettiva ed agli enti di gestione indipendenti, a meno che non abbiano ragioni oggettivamente giustificate, di rifiutare il mandato del titolare dei diritti, sempre che la sua esecuzione rientri nel proprio ambito di attività;

0a-quinquies) garantire ai titolari dei diritti il diritto di revocare o limitare – a talune categorie di diritti, tipi di opere, forme di utilizzo o territori – il mandato conferito ad un organismo di gestione collettiva o ad un ente di gestione indipendente e garantire che tale diritto possa essere esercitato con un preavviso non superiore a sei mesi;

*0a-sexies) assicurare ai titolari dei diritti il diritto di gestire direttamente i propri diritti, anche tramite ricorso a licenze di tipo *creative commons*, previo eventuale assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti nel mandato conferito all'organismo di gestione collettiva o all'ente di gestione indipendente;*

0a-septies) prevedere l'obbligo per gli organismi di gestione collettiva e per gli enti di gestione indipendente di pubblicare online e mantenere costantemente aggiornato, in formato aperto, il proprio repertorio con indicazione dei dati relativi alle opere, categorie di diritti e utilizzazione nonché territori cui si riferiscono i mandati loro conferiti e le condizioni economiche e contrattuali per l'utilizzazione di ciascuno dei diritti d'autore da loro gestiti e di consentire agli utilizzatori, sempre online, il perfezionamento dei contratti di licenza ed il pagamento dei relativi compensi;

0a-octies) prevedere che lo statuto di ogni organismo di gestione collettiva stabilisca adeguati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei suoi membri al processo decisionale

dell'organismo e che la rappresentanza delle diverse categorie di membri nel processo decisionale sia equa ed equilibrata così da garantire che i titolari dei diritti possano partecipare al processo decisionale relativamente alla gestione dei diritti sui diversi tipi di opere di cui sono titolari;

Oa-nonies) prevedere che gli organismi di gestione collettiva istituiscano ed applichino procedure tali da evitare conflitti di interesse e, qualora non sia possibile evitare tali conflitti, procedure volte a individuare, gestire, controllare e renderli pubblici in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi collettivi dei titolari dei diritti che l'organismo rappresenta;

Oa-decies) stabilire che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti gestiscono le entrate derivanti dalla gestione dei diritti separatamente da quelle di natura finanziaria e/o derivanti da qualsiasi altra attività e che i proventi diversi da quelli derivanti dai servizi di gestione dei diritti non possano, in nessun caso, superare, in ciascun esercizio finanziario, quelli derivanti dai servizi di gestione;

Oa-undecies) stabilire che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti distribuiscano regolarmente e con la necessaria diligenza gli importi dovuti ai titolari dei diritti che hanno loro conferito mandato, provvedendovi entro e non oltre nove mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti;

Oa-duodecies) prevedere che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti ripartiscono gli importi dovuti ai titolari dei diritti su base analitica ovvero sulla base delle singole utilizzazioni delle opere salvo quando ciò non risulti oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso in ragione delle peculiarità della forma di utilizzazione e dello stato della tecnica;

Oa-terdecies) vietare agli organismi di gestione collettiva e agli enti di gestione indipendenti di operare qualsivoglia discriminazione tra i titolari dei diritti che ad essi abbiano conferito mandato direttamente e i titolari dei diritti di cui gestiscono i diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza, in particolare per quanto concerne le tariffe applicabili, le spese di gestione nonché le condizioni per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione di tali proventi;

Oa-quaterdecies) prevedere l'obbligo per gli organismi di gestione collettiva e per gli enti di gestione indipendente di basare le condizioni di concessione delle licenze su criteri oggettivi, in particolare per quanto concerne la tariffazione, ed in modo che tengano conto oltre che del valore economico dei diritti anche delle condizioni di mercato nel quale operano gli utilizzatori in modo da garantire la massimizzazione della circolazione dei diritti sulle opere senza sacrificio dei diritti e degli interessi dei titolari dei diritti;

Oa-quinquiesdecies) prevedere che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendente che concedano licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online debbano disporre di idonea capacità tecnica e organizzativa per trattare per via elettronica, in modo efficiente e trasparente, i dati necessari alla gestione di tali licenze, anche ai fini di identificare il repertorio e controllarne l'uso, fatturare agli utilizzatori, riscuotere i proventi dei diritti e distribuire gli importi dovuti ai titolari dei diritti;"

Consequentemente, sostituire le parole: "Società italiana degli autori e editori", ovunque ricorrono, con le seguenti: "gli organismi di gestione collettiva".»

20.3/2

MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

All'emendamento 20.3 sostituire il punto 1 con il seguente:

«1. Alla lettera a) premettere le seguenti:

"Oa) liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva 2014/26/UE ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;

Oa-bis) abrogare espressamente le disposizioni di legge che stabiliscano un monopolio per la gestione dei diritti d'autore;

Oa-ter) favorire la nascita e lo sviluppo di nuovi organismi di gestione collettiva;

Oa-quater) sostenere la possibilità per i titolari di scegliere liberamente l'organismo di gestione collettiva, la parità di trattamento delle categorie di titolari di diritti e l'equa distribuzione delle *royalty* anche per favorire un'ampia diffusione delle licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *online*;"

Consequentemente, sostituire le parole: "Società italiana degli autori e editori", ovunque ricorrono, con le seguenti: "gli organismi di gestione collettiva".»

20.3/3

MONTEVECCHI, CRIMI

All'emendamento 20.3 apportare le seguenti modificazioni:

1. al punto 1 sostituire la lettera 0a) con la seguente:

«0a) liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse»;

2. dopo il punto 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 1 aggiungere in fine la seguente lettera:

"o) assicurare ai titolari dei diritti la gestione autonoma degli stessi, anche tramite ricorso a licenze di tipo *creative commons*, previo eventuale assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti nel mandato conferito all'organismo di gestione collettiva o all'ente di gestione indipendente".»

20.4/1

MONTEVECCHI, CRIMI

All'emendamento 20.4, al punto 1, sostituire la lettera 0a) con la seguente:

«0a) liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;».

20.5/1

MONTEVECCHI, CRIMI

All'emendamento 20.5, al punto 1, sostituire la lettera 0a) con la seguente:

«0a) stabilire che il titolare dei diritti è libero di affidarne la gestione, anche limitata a talune categorie di diritti o di opere, ad un organismo di gestione collettiva di propria scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti;».

